



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in
Relazioni Internazionali Comparate – Comparative
International Relations

Tesi di Laurea

**BRI e Investor – State Dispute Settlement:
Verso una nuova direzione?**

Relatrice

Prof.ssa Elisa Barbieri

Correlatore

Prof. Cristian Luise

Laureanda

Sara Martin

Matricola 859231

Anno Accademico

2019 / 2020

ABSTRACT

The implementation of the Chinese Silk Road Project revealed the need to identify an appropriate dispute resolution mechanism able to regulate relations between actors involved in the Belt and Road Initiative (BRI) and to manage the different types of BRI's disputes. In the last few decades of the XX century, bilateral trade agreements signed between China and the other countries involved in BRI were regulated by international law. Dispute resolution clauses of these contracts mostly provided local dispute resolution bodies, or in some cases they permitted the use of international bodies such as the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), rarely guaranteeing good investor protection and difficult access to international arbitration.

The emergence of China as new global economic power and the large number of European and Asian countries who joined to Belt and Road Initiative, highlighted the requirement of new ad hoc regulation which manage the economic and commercial relations between actors involved, by virtue of a new conception of transnational cooperation and development.

Through the qualitative analysis of conventional and recent international bodies for the resolution of disputes, this thesis aims to answer two questions: discover the functioning of Chinese legal proposal through the exposition of its reforms and new judicial bodies; and try to give an explanation on how Chinese government is actually promoting the inclusion of this institutional innovation for the management of disputes.

The thesis uses the Policy Diffusion Theory try to give an explanation of how different countries comply to international practice thanks to international organizations, multilateral relationships and non-governmental organizations. It emerges that FDI are a fundamental factor on political conditional together with external pressure of international organizations. Moreover, thanks to the contribution of Wang Heng, Co-Director of Herbert Smith Freehills China International Business and Economic Law (CIBEL) Centre, the text discusses the strategies of Chinese innovation policy across institutional and rule innovations.

Subsequently, the paper retraces the evolution and constitution of the Western system of dispute resolution and compares it to the Chinese proposal. The international practice follows two dispute resolution mechanisms: State to State Dispute Settlement (SSDS) e Investor - State Dispute Settlement (ISDS). The former, developed with the aim of regulating the relations between nation-states, provide the use of diplomatic protection, in which the state take charge of the requests of its investor vis-à-vis the other state. The latter is more recent and includes a wide range of international institutions including the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and the International Chamber of Commerce (ICC).

The Investor State Dispute Settlement represented a turning point in the international trade relations, allowing foreign investors to actively protect their interests from the abuse of power by states. Arbitration tribunals have played a decisive role in shaping the regulatory regime for foreign direct investment, creating a favorable investment climate, providing a neutral forum for dispute resolution, an alternative to traditional national courts. Nevertheless, the Western dispute resolution system has been heavily criticized due to the lack of independence

and impartiality of its arbitrators, the slowness and costliness of the proceedings, the lack of an appeal system and the inconsistency of arbitration awards.

Aware of flaws of the BITs, China introduced an innovative way to make agreements with Belt and Road members. The BRI membership consist of a series of informal agreements (Memorandum of Understanding – MOU) signed by China and other governments, which indicate the commitment of states to cooperation and at the same time give legitimacy to the Initiative. This type of agreements falls within the soft law instruments and there is often no mention of the applicable law. Memorandum of understanding are a useful tool for regulating investment relationships with countries who does not have any BIT with China.

The heterogeneity of the Belt and Road membership agreements (BIT with different degree of investment protection and MOU without any mention of the applicable law) place China in front of a dilemma: China could undertake a case-by-case modernization process of existing BITS, or It could initiate the promotion of Chinese institutions for the resolution of transnational disputes and persuade other countries to join.

The PRC has repeatedly reiterated the need for the creation of a jurisprudence and an institutional apparatus more suited to the needs of the BRI, which is able to provide fair and equitable treatment to the actors taking part in it. China's reform process began in 2015 and is still developing: Chinese institutional innovation involved both the creation of a multilateral development bank and other financial bodies and the establishment of a new institution for the resolution of international trade disputes (the China International Commercial Court –

CICC). Moreover, China has also reformed some national arbitration organizations to extend their jurisdiction to international arbitration cases.

The sponsorship of Chinese legal innovation was facilitated by the influence that the nation has acquired in the international arena through the Belt and Road project. The thesis highlights the various mechanisms by which China has promoted its proposal, including the organization of international forums, the creation of new foreign arbitration institutions together with the countries most involved in the Initiative, the experimentation of its legal proposal in the special economic zones.

Although it is still at the germinal stage, the Chinese proposal for a new institutional apparatus stands as an alternative to the existing international order, witnessing the rise of China in the global economic plan.

Indice

INTRODUZIONE	11
CAPITOLO 1	15
<i>POLICY DIFFUSION ATTRAVERSO LA BELT AND ROAD INITIATIVE: IL CASO DELLA</i>	
<i>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</i>	15
1.1 La Belt and Road Initiative.....	15
1.2 La Necessità di un Nuovo Sistema di Risoluzione delle Controversie per la BRI?.....	19
1.2.1 <i>Accordi di adesione alla Belt and Road</i>	19
1.2.2 <i>Mancanza di un sistema di protezione uniforme</i>	22
1.3 Policy Diffusion Theory e Interdipendenza Internazionale.....	26
1.3.1 <i>Meccanismi di diffusione di una pratica a livello internazionale.....</i>	27
1.3.2 <i>Quali Meccanismi per il Progetto BRI?</i>	34
1.3.3 <i>Il contributo cinese alla legge internazionale</i>	35
CAPITOLO 2	39
<i>IL METODO OCCIDENTALE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</i>	39
2.1 Risoluzione Convenzionale dei Conflitti.....	39
2.1.1 <i>Primi accordi commerciali internazionali e State to State Dispute Settlement (SSDS)</i>	39
2.1.2 <i>Investor - State Dispute Settlement (ISDS)</i>	42
2.2 Critiche al Sistema ISDS.....	50
2.2.1 <i>Un sistema inappropriato.....</i>	52
2.2.2 <i>Un meccanismo giuridico oneroso</i>	53
2.2.3 <i>Indipendenza e imparzialità arbitri</i>	53
2.2.4 <i>Mancanza di un sistema di appello</i>	55
2.2.5 <i>Incongruenza dei lodi arbitrali.....</i>	55

CAPITOLO 3	58
IL METODO CINESE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	58
3.1 Diritto Internazionale occidentale e progetto cinese	58
3.1.1 <i>Inadeguatezza dei sistemi convenzionali di risoluzione delle dispute internazionali per gli accordi BRI</i>	60
3.2 Tipologie di dispute che riguardano la Belt and Road	63
3.3 Evoluzione delle proposte istituzionali e giuridiche cinesi per il progetto Belt and Road	66
3.3.1 <i>La nascita di una nuova banca multilaterale di sviluppo</i>	67
3.3.2 <i>Evoluzione delle proposte giuridiche cinesi</i>	69
CAPITOLO 4	83
MECCANISMI DI DIFFUSIONE DEL SISTEMA CINESE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	83
4.1 Risultati e Discussione	83
4.1.1 <i>Organizzazione di forum internazionali.....</i>	84
4.1.2 <i>Riforma dei regolamenti arbitrali ed ampliamento della giurisdizione ai casi di arbitrato internazionale</i>	86
4.1.3 <i>Creazione di istituzioni arbitrali all'estero</i>	87
4.1.4 <i>One stop shop.....</i>	88
4.1.5 <i>Legittimazione della proposta giuridica attraverso la costituzione di organizzazioni finanziarie</i>	89
4.1.6 <i>Strumenti multilaterali per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze</i>	90
4.1.7 <i>Zone Economiche Speciali.....</i>	91
CONCLUSIONE	93
Bibliografia e sitografia	96

INTRODUZIONE

Se con la *Go Global Policy*, emanata nel 2000, la Cina aveva dato un importante impulso all'internazionalizzazione delle proprie imprese, con il lancio della *Belt and Road Initiative* (BRI) nel 2013 la Cina potrebbe presentarsi non solo come esportatore di sviluppo e reti di connessione ma anche come esportatore di pratiche ed istituzioni a livello internazionale. Nel caso della diffusione delle pratiche in merito alla risoluzione delle controversie tra stato ed investitore la Cina si sta infatti proponendo come alternativa al modello occidentale. La risoluzione delle controversie tra stato ed investitore si sostanzia come forum de-politicizzato di confronto tra un'impresa multinazionale investitrice e uno stato ospitante gli investimenti. Questo paradigma è di fondamentale importanza in quanto, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso grazie alla sua inclusione nei trattati bilaterali d'investimento, ha permesso agli investitori di ottenere una rappresentanza diretta e dei propri interessi in campo internazionale.

Attraverso la BRI, la Cina sta promuovendo i propri investimenti con *memorandum of understanding* (MoU), i quali si rivelano piuttosto vaghi sul tema della risoluzione delle controversie, tralasciando l'individuazione dei fori e della legge applicabile ed affidandosi piuttosto alla volontà delle parti nel risolvere il conflitto in modo amichevole. Tuttavia, la Cina ha siglato nel passato una serie di tratti bilaterali d'investimento che rivelano una mancanza di uniformità nella protezione degli investimenti e non discutono chiaramente il trattamento delle controversie tra stato ed investitore. In particolare, questi trattati prevedono l'uso di tribunali locali spesso di parte e attingono raramente al sistema internazionale ISDS e SSDS, che dagli anni Novanta ha acquisito un'importanza sempre maggiore. Sebbene con l'entrata nella WTO la Cina si sia allineata alle pratiche internazionali, adottando il sistema occidentale

di risoluzione delle controversie ed accettando così di affidarsi al giudizio dei tribunali internazionali convenzionali, a partire dal 2015 la Nazione ha iniziato a sviluppare un proprio sistema di risoluzione delle controversie.

Attingendo dalla letteratura di *Policy Diffusion* (Strang & Meyer 1993; Rogers 2003; Dobbin, Simmons & Garrett 2007; Gilardi 2012; Koning, Mertens & Roosenboom 2017) che si concentra sulle modalità attraverso cui interazioni tra differenti Nazioni, avvalendosi di una pluralità di meccanismi, plasmano l'ambiente istituzionale, il presente lavoro ha l'obiettivo di esplorare i meccanismi attraverso i quali la Cina sta tentando di inserire delle nuove pratiche di risoluzione delle controversie internazionali. Per identificare le modalità attraverso le quali si è declinato il processo di diffusione, l'elaborato ripercorrere inoltre l'evoluzione e costituzione del sistema occidentale della risoluzione delle controversie e lo compara con l'evoluzione di quello cinese. La letteratura disponibile di *Political Economy* che ha utilizzato la *Policy Diffusion* ha prestato attenzione a meccanismi coercitivi che prevedono, tra le altre cose, l'ausilio di investimenti diretti esteri ed aiuti economici ai paesi meno sviluppati come mezzo per esercitare un'influenza rilevante nell'adozione delle politiche da parte di una nazione. Tuttavia, poca attenzione è stata riservata al caso in cui una nazione promuova attivamente nuove pratiche a livello internazionale. Il caso della BRI è di singolare importanza in quanto rappresenta un esempio esplicito ed attuale delle modalità in cui uno Stato promuove l'inserimento di nuove pratiche nel piano internazionale e di come invogli le altre nazioni ad aderirvi.

L'elaborato mette in luce come la Cina stia proponendo una nuova modalità di risoluzione delle controversie internazionali, affiancando agli esistenti organismi arbitrali tipici delle

dispute tra stato ed investitore, un organismo per la regolazione delle controversie di natura commerciale tra attori internazionali. La proposta cinese si delinea attraverso un sofisticato sistema giuridico composto da una pluralità di enti, sia nuovi che preesistenti, i quali si propongono come alternativa ai tribunali internazionali di stampo occidentale quali ICISD, UNCITRAL, ecc., al fine di fornire un servizio modellato *ad hoc* sulle esigenze della nuova Via della Seta. Come emergerà nel corso della trattazione, la proposta istituzionale cinese è stata promossa grazie ad una pluralità di strategie volte a riscuotere consensi tra gli attori economici internazionali. Tra questi spiccano la costituzione di nuovi organismi finanziari multilaterali (che conferiscono credibilità e legittimità alla proposta giuridica) e la sperimentazione dell'attendibilità delle innovazioni attraverso le zone economiche speciali.

Il lavoro è organizzato nel seguente modo. Il primo capitolo metterà in luce l'attuale eterogeneità degli accordi internazionali con i quali la Cina regola i rapporti commerciali con i propri partner, vagliando l'eventuale necessità dell'introduzione di un nuovo sistema di risoluzione delle controversie. A tal proposito verranno esaminate le pratiche attraverso cui le nazioni aderiscono alla pratica internazionale e le modalità attraverso cui la Cina ha fornito il proprio contributo alla legge internazionale. Al fine di far emergere le lacune del sistema di risoluzione delle controversie occidentale, il secondo capitolo illustrerà le attuali modalità di risoluzione delle controversie del diritto internazionale convenzionale per culminare, nel terzo capitolo, con le proposte istituzionali cinesi, modellate sulle esigenze delle tipologie di controversie Belt and Road. Prima della conclusione, l'ultimo capitolo identificherà le metodologie con le quali la Cina ha cercato di promuovere la propria proposta istituzionale ed introdurla nel contesto internazionale.

CAPITOLO 1

POLICY DIFFUSION ATTRAVERSO LA BELT AND ROAD INITIATIVE: IL CASO DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.1 La Belt and Road Initiative

La *Belt and Road Initiative* (BRI) è un progetto multifunzionale lanciato dalla RPC nel 2013 nel tentativo di evocare la memoria del ricco e glorioso passato¹ che ha caratterizzato l'Antica Via della Seta cinese. Conosciuto anche come *One Belt One Road* (OBOR), questo progetto di cooperazione economica ed infrastrutturale si compone di una via terrestre, che collega la Cina ed il continente asiatico all'Europa attraverso la costruzione e l'implemento di ferrovie, strade, rotte aeree, gasdotti, oleodotti e trasporti, ed una via marittima che include Cina, India, Indonesia, Africa ed Europa². All'iniziativa hanno aderito 140 paesi³ tra Europa, Asia, Africa ed Oceania, coinvolgendo due terzi della popolazione e il 30% dell'economia mondiale⁴. Essa si sviluppa attraverso sei corridoi terrestri ed una via marittima rispettivamente: il corridoio Cina – Mongolia – Russia; il corridoio Eurasiatico; il corridoio Cina – Asia centrale – Asia occidentale; il corridoio Cina – Penisola Indocinese; il corridoio Cina – Pakistan; il corridoio Bangladesh – India – Cina – Myanmar; ed infine una via marittima che collega le aree costiere cinesi con l'Europa attraverso il Mar Cinese Meridionale, l'Oceano Indiano, il Golfo Persico, il

¹ Chaisse, J. and Matsushita, M., *China's 'Belt and Road' Initiative -- Mapping the World's Normative and Strategic Implications*, Journal of World Trade 52, Issue 1, February 2018, pp. 163–185.

² *Ibid.*

³ Nedopil Christoph, *Countries of the Belt and Road Initiative*, Beijing, IIGF Green BRI Center, 2021.
<https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/> Consultato: 05.03.2021

⁴ Chin H., He W., *The Belt and Road Initiative: 65 Countries and Beyond*, 2016.

https://www.fbcgroup.com/sites/default/files/B%26R_Initiative_65_Countries_and_Beyond.pdf. Consultato: 21.12.2020

Canale di Suez ed il Mar Mediterraneo⁵. Il 26 gennaio 2018, il Concilio di Stato della RPC ha esplicitato l'intenzione di sviluppare un'ulteriore rotta sull'Oceano Artico che prenderà il nome di Polar Silk Road⁶, con l'intento di cooperare a livello internazionale in virtù della salvaguardia del territorio Artico e della promozione della stabilità e della pace del territorio⁷.

Figura 1 Belt and Road economic corridors



Fonte: UNCTAD, 2018

Il Ministro degli Affari Esteri Hua Chunying ha definito la BRI come una piattaforma internazionale di cooperazione considerata un bene pubblico globale (*global public good* –

⁵ Carola Ramon-Berjano, *The Belt and Road Initiative: infrastructure, investments and opportunities for Latin America*, Megatrend Revija, Vol. 15, No 3, 2018, pp. 173-192.

⁶ Belt and Road Initiative. <https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/> Consultato: 15.01.2021

⁷ The State Council Information Office of the People's Republic of China, China Arctic Policy, Belt and Road Portal, January 2018. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/46076.htm> Consultato: 15.01.2021

GPG), termine che denota l'intento di coordinare le azioni collettive al fine di fornire una soluzione ai problemi comuni⁸. Comunemente condivisa dai *policy maker* e dai maggiori esponenti della letteratura in materia, l'iniziativa cinese racchiude una serie di obiettivi quali la costruzione di infrastrutture, l'integrazione economica, la cooperazione finanziaria e la protezione ambientale delle regioni che vi aderiscono⁹. Il progetto, infatti, poggia le proprie basi sui principi di cooperazione pacifica, apertura ed inclusione, mutuo beneficio e sviluppo, concetti che si declinano nei cinque pilastri chiave per il rafforzamento dell'interconnessione e dell'integrazione economica: coordinazione politica, connessione infrastrutturale, facilitazioni per il commercio, integrazione finanziaria e legami *people-to-people*¹⁰. Questi principi sono racchiusi nell'*Action Plan*¹¹ della Belt and Road, un documento emanato il 28 marzo 2015 dalla Commissione Nazionale per la Riforma e lo Sviluppo (*National Development and Reform Commission – NDRC*) congiuntamente con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero del Commercio e che da quel momento ha plasmato la politica estera cinese e la sua strategia economica internazionale¹².

L'idea della BRI come bene pubblico globale è confermata e radicata nel concetto filosofico cinese del "*tianxia*", letteralmente "sotto un unico cielo". Questo concetto confuciano concepisce il mondo come un'unica grande entità, senza la distinzione tra elementi interni ed

⁸ He, C., *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, Normative Readings of the Belt and Road Initiative, 2018, pp. 85–104.

⁹ Ivi, p. 1-2.

¹⁰ Jiangyu Wang, Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda, *The Chinese Journal of Comparative Law*, Volume 8, Issue 1, June 2020, pp. 4–28.

¹¹ Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-century Maritime Silk Road, National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of the People's Republic of China, State Council of the PRC, March 2015.

http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm Consultato: 12.01.2021

¹² Du M. M., *China's "One Belt, One Road" Initiative: Context, Focus, Institutions, and Implications*, *The Chinese Journal of Global Governance*, 2(1), 2016, pp. 30-43.

esterni o stranieri¹³. Il termine è portatore di tre significati: può indicare la terra sotto il cielo, una scelta comune o accordo universale di tutti i popoli del mondo, oppure un sistema politico unitario sotto la guida di un'unica istituzione globale¹⁴. La Cina sposa questa filosofia facendosi promotrice di un modello alternativo a quello liberale delle Nazioni Unite, permeato di elementi culturali che le consentono di cambiare l'ordine geopolitico attuale. Il progetto BRI si ispira soprattutto all'ultima definizione, sfidando i concetti tradizionali dell'economia e del mondo come relazioni tra gli Stati-Nazione e facendo prevalere l'interesse comune (il bene pubblico globale) a discapito dell'interesse individuale¹⁵. Seppur largamente sponsorizzato dal Presidente Xi Jinping e dalla propaganda nazionale, il progetto One Belt One Road non è stato ancora propriamente definito, se non nella sua natura dinamica che mira alla costruzione di una grande area economica interconnessa che collega l'Asia e l'Europa. Dalla sua attuazione la Cina trarrebbe numerosi benefici quali ad esempio l'internazionalizzazione del RMB, l'utilizzo delle riserve di moneta estera, uno sfogo al proprio mercato interno ormai saturo e lo sviluppo delle aree interne occidentali del proprio territorio¹⁶.

¹³ He, *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, op. cit., p. 95.

¹⁴ Filippo Fasulo, *La Belt and Road Initiative: implicazioni geopolitiche per l'Italia*, Mondo Cinese, 2020, pp. 63-74.

¹⁵ He, *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, op. cit., p. 96.

¹⁶ Chaisse, Matsushita, *China's 'Belt and Road' Initiative -- Mapping the World's Normative and Strategic Implications*, op. cit., pp. 168-169.

1.2 La Necessità di un Nuovo Sistema di Risoluzione delle Controversie per la BRI?

1.2.1 Accordi di adesione alla Belt and Road

L'iniziativa Belt and Road si basa sulla libera adesione degli stati al progetto cinese. Nello stringere i rapporti con le altre potenze a livello internazionale, la Cina si ispira ai *Cinque Principi di Coesistenza Pacifica* di rispetto dell'integrità e della sovranità territoriale dei paesi, di non aggressività, non interferenza, uguaglianza e cooperazione in virtù di un beneficio comune e di coesistenza pacifica¹⁷. Nel tentativo di rassicurare i potenziali partner commerciali, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito in più occasioni il carattere pacifico ed inclusivo dell'Iniziativa, erroneamente paragonata dai media occidentali al Piano Marshall americano, che fu fonte di gravi tensioni durante il periodo della Guerra Fredda¹⁸. A differenza del Piano Marshall, che impose una linea dura contro i paesi filosovietici dell'Europa dell'Est causando una frattura politica del continente, la One Belt One Road si fonda sulla libera adesione dei paesi in virtù del progresso economico e del benessere della popolazione, nessuna nazione è infatti costretta ad aderirvi¹⁹. Inoltre, il Viceministro degli Esteri Zhang Yesui ha ribadito l'intento della BRI di proporsi come "utile complemento" alle istituzioni internazionali esistenti e non come minaccia alle altre potenze economiche²⁰.

¹⁷ C. He, *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, Normative Readings of the Belt and Road Initiative, 2018, p. 99.

¹⁸ David Cohen, *China's second opening: grand ambition but a long road ahead*, China Analysis, European Council of Foreign Relations, June 2015, p. 4.

¹⁹ A. Bondaz, *Rebalancing China Geopolitics*, China Analysis, European Council of Foreign Relations, June 2015, p. 7. https://www.files.ethz.ch/isn/191753/China_analysis_belt_road.pdf Consultato: 26.02.2020

²⁰ A. Bondaz, *Rebalancing China Geopolitics*, China Analysis, European Council of Foreign Relations, June 2015, p. 6. https://www.files.ethz.ch/isn/191753/China_analysis_belt_road.pdf Consultato: 26.02.2020

Da un punto di vista giuridico, la Via della Seta non può essere inclusa nelle categorie convenzionali di trattati e patti internazionali²¹. Solitamente un accordo internazionale quale il *Free Trade Agreement* (FTA) si basa su un fondamento giuridico ben definito, in cui le parti coinvolte chiariscono e mettono per iscritto i diritti e doveri di ciascuno²², nonché le modalità di gestione dei conflitti. Il prossimo capitolo chiarirà come la pratica internazionale tradizionale ha visto l'evoluzione del coinvolgimento dello stato nella regolazione dei rapporti economici, passando da una rappresentanza statale in campo internazionale tramite il meccanismo dello *State to State Dispute Settlement (SSDS)*, ad un ruolo sempre più indipendente dell'investitore tramite la rappresentanza diretta con il meccanismo dell'*Investor State Dispute Settlement (ISDS)*.

Contrariamente alla pratica tradizionale, l'adesione alla Belt and Road si compone di una serie di accordi bilaterali e multilaterali (e *Memorandum of Understanding – MoU*) conclusi tra la Cina e i governi dei paesi interessati che indicano l'impegno degli stati alla cooperazione e al tempo stesso donano legittimità all'Iniziativa²³. Nel linguaggio giuridico, il Memorandum of Understanding indica un documento non vincolante atto ad esprimere una visione condivisa delle parti oppure può avere funzione di trattato internazionale tradizionalmente inteso; la sua natura è indicata al momento della redazione del testo del MoU²⁴. Questa tipologia di accordo rientra negli strumenti di soft law e la sua informalità ne consente la non divulgazione.

²¹ Chaisse, Matsushita, *China's 'Belt and Road' Initiative -- Mapping the World's Normative and Strategic Implications*, op. cit., p. 168.

²² *Ibid.*

²³ Belt and Road Initiative, *Cooperation Agreements and MoUs under the Belt and Road Initiative*, November 2018. <https://www.beltroad-initiative.com/memorandum-of-understanding-belt-and-road-initiative/#more-1881> Consultato: 16.01.2021

²⁴ M. R. Calamita, *Dalla Via della Seta alla Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia – Cina*, Saggi, DPCE Online, Marzo 2019, pp. 1961-1977. <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/786/727> Consultato: 22.09.2021

Sebbene non esista un elenco completo degli accordi d'intesa che la Cina ha firmato fino ad ora per la BRI, questi accordi presentano una struttura predefinita²⁵. I Memorandum si aprono generalmente con una dichiarazione congiunta delle parti sull'importanza del coordinamento delle politiche e della cooperazione in vista della realizzazione dei cinque obiettivi della BRI: coordinamento delle politiche, connettività infrastrutturale, abbattimento delle barriere commerciali, collaborazione finanziaria e rafforzamento dei legami interpersonali. La realizzazione di questi obiettivi è resa possibile grazie alle modalità in cui verrà declinata la collaborazione, come ad esempio la mutua consultazione, gli sforzi comuni delle parti e la condivisione dei benefici che ne verranno. Segue la chiarificazione dei settori interessati che solitamente includono lo sviluppo del settore dei trasporti, la creazione di parchi commerciali, la promozione degli investimenti e la collaborazione tra gli istituti finanziari nazionali ed internazionali²⁶.

Tra le varie sezioni dei memorandum siglati dalla Cina non v'è spesso menzione alcuna riguardo la legge applicabile, se non una raccomandazione riguardo l'interpretazione del documento nel rispetto delle normative nazionali dei due paesi e del diritto internazionale²⁷ e il carattere non vincolante del documento. Più precisamente, tra i vari MoU siglati dalla Cina – come nel caso di quello Italino firmato nel Marzo 2019 – sembra venire tralasciata l'individuazione dei fori o dei regolamenti per la risoluzione delle controversie²⁸. I paesi invece

²⁵ Belt and Road Initiative, *Cooperation Agreements and MoUs under the Belt and Road Initiative*, November 2018. <https://www.beltroad-initiative.com/memorandum-of-understanding-belt-and-road-initiative/#more-1881> Consultato: 16.01.2021

²⁶ Ibid.

²⁷ Ministero dello Sviluppo Economico, Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell'"Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo", 23 marzo 2019. http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/Italia-Cina_20190323/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf Consultato: 17.01.2021

²⁸ M. R. Calamita, *Dalla Via della Seta alla Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia – Cina*, op. cit., p. 1965.

si affidano piuttosto alla volontà delle parti di risolvere il conflitto in modo amichevole²⁹. Data l'informalità degli accordi, nel caso in cui uno stato non mantenga fede all'impegno preso con la firma al Memorandum, questo può comportare solamente sanzioni di tipo politico, come ad esempio l'interruzione dei rapporti diplomatici tra le due nazioni³⁰. Dunque, la Belt and Road fonda le sue radici su dichiarazioni d'intento che, in quanto documenti informali, non dispongono dei mezzi giuridici di natura vincolante necessari alla tutela dei diritti degli investitori cinesi all'estero.

Tuttavia, la Cina può però contare su una fitta trama di trattati bilaterali d'investimento risalenti ad un periodo precedente rispetto alla BRI³¹ attraverso cui i governi dei paesi interessati regolavano i rapporti economici con i propri partner commerciali. In ogni caso, la RPC non ha concluso più nessun accordo bilaterale dalla presentazione dell'Iniziativa nel 2013³².

1.2.2 Mancanza di un sistema di protezione uniforme

Gli accordi internazionali di tipo bilaterale con i quali la Cina regola i propri investimenti possono essere suddivisi in tre tipologie, a seconda del periodo nel quale sono stati stipulati³³.

La prima tipologia risale agli accordi negoziati tra il 1982 e il 1989: questi accordi si

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M.R. Calamita, *Dalla Via della Seta alla Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia – Cina*, op. cit., p. 1976.

³¹ Belt and Road Initiative, *Cooperation Agreements and MoUs under the Belt and Road Initiative*, op. cit., November 2018.

³² J. Chaisse, J. Kirkwood, *Chinese puzzle: Anatomy of the Invisible Belt and Road Investment Treaties*, *Journal of International Economic Law*, 2020, pp. 2-3.

³³ D. Sejko, *Protecting Foreign Direct Investment in the Belt and Road Countries*, Thought Leadership Brief, HKUSTIEMS Institute for Emerging Market Studies, No. 33, September 2019.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9PWNoKPUAhVPzqQKHZsMCJKQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fiems.ust.hk%2Fassets%2Fpublications%2Fthought-leadership-briefs%2Ftlb33%2Fsejko-protecting-fdi-bri-hkustiems-tlb33.pdf&usg=AOvVaw2DK3oYXKzhIMMBsPevdZ0> Consultato: 18.01.2021

caratterizzano per una debole protezione degli investitori stranieri ed un accesso limitato all'arbitrato internazionale (la Cina aderisce al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Dispute in materia di Investimenti ICSID nel 1993). La seconda tipologia include i trattati firmati tra il 1990 e il 1998, i quali pur rimanendo deficitari dal punto di vista della protezione, consentono un maggior accesso all'arbitrato internazionale. L'ultima tipologia di BIT risale al 1998, anno che segna il cambio di atteggiamento della Cina nei confronti degli IDE, l'accesso all'arbitrato internazionale e il riconoscimento delle clausole standard dei trattati quali il trattamento nazionale e della nazione favorita. La maggior parte dei BIT che riguarda gli investitori cinesi e i paesi coinvolti nella BRI appartiene però alle prime due categorie di trattati, in cui il risarcimento degli investitori in caso di esproprio illecito da parte dell'*host country* garantisce solamente una somma limitata di denaro³⁴.

Tabella 1 Accordi bilaterali con i paesi aderenti alla BRI

Paesi aderenti alla BRI (esclusa la Cina)	83	
Paesi BRI che hanno BIT con Cina	71	
Paesi BRI che non hanno BIT con Cina	12	
Clausole risoluzione controversie	SSDS	ISDS
BIT che si riferiscono all'arbitrato internazionale	68	12
BIT che si riferiscono ad arbitrato o contenzioso internazionale	0	54
BIT che non si riferiscono né ad arbitrato né al contenzioso	2	3

Fonte: David Holloway, *The New Chinese International Commercial Court and the Future of Dispute Resolution in the Belt and Road Initiative*, in L. Chen and A. Janssen (eds.), *Dispute Resolution in China, Europe and World*, 2020, p. 73.

³⁴ *Ibid.*

I BIT in essere, con cui la Cina regola i propri investimenti, si rivelano dunque fallaci o piuttosto deboli dal punto della protezione degli investitori stranieri e ricorrono all'arbitrato internazionale solamente in un numero ridotto di casi³⁵, preferendo il ricorso ai tribunali locali del paese ospitante l'investimento per risolvere eventuali controversie. In ogni caso, i tribunali nazionali (nei quali vengono regolate le dispute in base ai BIT) non godono molto spesso di imparzialità di giudizio, né posseggono sufficienti conoscenze tecniche per regolare i rapporti internazionali. Le imprese cinesi che nel passato si sono rivolte a istituzioni arbitrali estere per cercare di risolvere le dispute hanno perso la causa nel 90% dei casi³⁶. Inoltre, l'eterogeneità delle tradizioni giuridiche da cui provengono i vari paesi fa sì che vi sia una certa diffidenza ad affidarsi ai sistemi nazionali di risoluzione delle controversie³⁷. Gli investimenti BRI sono così sottoposti ad un alto rischio dovuto ai diversi gradi legislativi e all'insufficienza o mancanza di accesso all'arbitrato internazionale nei BIT con i paesi coinvolti nella BRI³⁸.

Inoltre, alcuni paesi (15) aderenti all'iniziativa non presentano alcun accordo bilaterale con la Cina che regoli i rapporti d'investimento: è il caso ad esempio, di India, Afghanistan, Maldive, Nepal ecc., che devono ricorrere alle disposizioni di organismi multilaterali come la World Trade Organization (WTO) per cercare protezione³⁹. Dagli accordi internazionali emerge una mancanza di omogeneità nella modalità in cui vengono regolati i rapporti economici tra le

³⁵ D. Sejko, *Protecting Foreign Direct Investment in the Belt and Road Countries*, Thought Leadership Brief, HKUSTIEMS Institute for Emerging Market Studies, No. 33, September 2019.

³⁶ Aarshi Tirkey, *The inconvenient truth about China's International Commercial Courts*, Observer Research Foundation (ORF), 24th August 2020.

³⁷ Malik R. Dahlan, *Envisioning foundations for the law of the BRI: rule of law and dispute resolution challenges*, Harvard International Law Journal Essay, Vol. 62, 2020.

³⁸ Yuwen Li, Cheng Bian, *China's stance on Investor – State Dispute Settlement: evolution, challenges and reform options*, *Nederland International Law Review*, Vol. 63, 2020, pp. 503-551.

³⁹ J. Chaisse, J. Kirkwood, *Chinese puzzle: Anatomy of the Invisible Belt and Road Investment Treaties*, *Journal of International Economic Law*, 2020, p.8.

Nazioni, che si traduce in una disparità e inconsistenza della protezione degli investimenti e dei relativi meccanismi di regolazione delle dispute internazionali.

La Cina si trova dunque con un numero di trattati bilaterali appartenenti al passato che

- a) non discutono chiaramente il trattamento delle controversie tra stato ed investitore;
- b) prevedono l'uso di tribunali locali spesso di parte;
- c) attingono raramente al sistema ISDS e SSDS.

Allo stesso tempo, questi trattati sono per lo più stati stipulati con quelle nazioni che ora stanno ricevendo la maggior parte degli investimenti diretti esteri (IDE) attraverso il framework BRI⁴⁰. Per garantire una maggior protezione dei propri investitori e assicurare loro un accesso agevolato ai meccanismi di risoluzione ISDS e SSDS è necessario che la RPC apporti il proprio contributo alla pratica internazionale. Come verrà illustrato in seguito, dal 2015 la Cina ha iniziato a sviluppare un suo sistema di *dispute settlement* per regolare i conflitti all'interno del progetto Belt and Road. Diviene dunque importante capire quali siano i meccanismi che la Cina sta adottando per inserire questa pratica a livello internazionale. Per individuare tali meccanismi, il presente lavoro attinge dalla letteratura della *Policy Diffusion* avanzata da studiosi di *Political Economy* che verrà presentata nella sezione che segue.

⁴⁰ Shu Zhang, *China's Approach in Drafting the Investor – State Arbitration Clause: A Review from the 'Belt and Road' Regions' Perspective*, The Chinese Journal of Comparative Law, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 79-109.

1.3 Policy Diffusion Theory e Interdipendenza Internazionale

La letteratura di *Policy Diffusion* si concentra sulle modalità attraverso cui interazioni tra differenti Nazioni, avvalendosi di una pluralità di meccanismi, plasmano l'ambiente istituzionale⁴². Le sue radici teoriche risalgono al 1889 e si sono diffuse grazie agli studi di Rogers (2003) sulla diffusione delle innovazioni⁴³. Secondo Rogers, la diffusione di una certa pratica in una data popolazione consiste nella divulgazione di un'innovazione ai membri di un sistema sociale attraverso l'impiego di canali specifici⁴⁴. L'intensità e grado di diffusione sono influenzati da fattori di tipo relazionale, come ad esempio la prossimità geografica o la familiarità culturale, che sussistono tra coloro i quali hanno adottato la pratica e i futuri ed eventuali fruitori⁴⁵.

In una realtà globalizzata come quella odierna è emersa la necessità di adottare degli standard di condotta che favoriscano le relazioni economiche e commerciali tra gli stati-nazione, che si concretizza in una consistente interazione e interdipendenza istituzionale. Quest'ultima, ha permesso lo sviluppo di un ramo delle relazioni internazionali che si concentrasse sullo studio delle interconnessioni statali, sulla loro natura, e sulle possibili cause e conseguenze di tale interazione⁴⁶. La diffusione delle politiche a livello internazionale è strettamente legata al concetto di interdipendenza⁴⁷: infatti, nelle decisioni degli stati non influiscono solo gli incentivi nazionali e le circostanze domestiche ma anche il trend internazionale, cioè

⁴² M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, *Journal of International Business Studies*, 2017.

⁴³ *Ivi*, p.2.

⁴⁴ D. Strang, J. W. Meyer, *Institutional conditions for diffusion*, *Theory and Society*, 22(4), 1993, p. 487.

⁴⁵ *Ivi*, p. 489.

⁴⁶ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, *Handbook of International Relations*, 2012, pp. 453-477.

⁴⁷ *Ibid.*

l'atteggiamento degli altri governi (ma anche degli attori pubblici e privati) nei confronti dell'adozione di determinate pratiche⁴⁸.

Per diffusione delle politiche s'intende *"un processo mediante il quale l'adozione preventiva di una pratica in una determinata popolazione altera la probabilità di adozione della stessa per i restanti stati che ancora non l'hanno adottata"*⁴⁹. La diffusione di un'innovazione (o di una politica) può svilupparsi secondo modalità differenti: essa può caratterizzarsi per uno sviluppo a S (*S-shape curve*), nel quale un precursore adotta una nuova pratica enfatizzandone il successo e influenzando il comportamento dei successivi affiliati fino a quando l'entusiasmo dell'adozione di questa innovazione si assottiglia nel tempo, facendo subentrare una valutazione più razionale; per raggruppamento geografico, caratterizzando una data area territoriale grazie all'adozione di una data policy da parte dei paesi vicini; oppure attraverso l'adozione di una data pratica in contesti politici differenti⁵⁰.

1.3.1 Meccanismi di diffusione di una pratica a livello internazionale

Secondo la letteratura, la diffusione di una pratica a livello internazionale può avvenire attraverso vari meccanismi, intendendo con questi *"un insieme sistematico di affermazioni che forniscono un resoconto plausibile di come due variabili sono collegate"*⁵¹. Dunque, le scelte politiche attuate in determinati paesi hanno delle ripercussioni nel comportamento di altri paesi e, dalle modalità attraverso cui quest'influenza si concretizza, si possono individuare quattro meccanismi principali: coercizione, competizione, apprendimento ed emulazione. Ogni meccanismo è correlato a delle modalità precise: ad esempio, la coercizione scaturisce

⁴⁸ M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.5.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ C. Meseguer, F. Gilardi, *What is new in the study of policy diffusion?*, *Review of International Political Economy*, 16:3, 2009, p. 535.

⁵¹ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., p. 13.

dall'imposizione di una data politica da parte di potenze o organizzazioni internazionali; la concorrenza deriva dalla volontà dei paesi di attrarre le risorse economiche; l'apprendimento ha origine dalla capacità dei paesi di prendere spunto dalle informazioni derivanti dall'impiego delle politiche da parte di altri stati; ed infine, l'emulazione è il risultato delle costruzioni normative e sociali che prevalgono sulla considerazione oggettiva⁵².

La coercizione implica l'imposizione di politiche sui governi nazionali da parte di superpotenze, organizzazioni internazionali o organismi non governativi. Le caratteristiche tipiche della coercizione possono essere la condizionalità, la policy leadership e le idee egemoniche⁵³. Un esempio calzante a tal proposito lo si riscontra nella realtà dei paesi in via di sviluppo, nei quali le organizzazioni internazionali come Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale esercitano la propria influenza tramite l'imposizione di determinate politiche da parte dei governi come condizione necessaria per erogare degli aiuti economici e finanziari⁵⁴. Infatti, i governi si rivolgono alle istituzioni multilaterali nel momento in cui le difficoltà economiche comportano la diffusione di forme di dissenso da parte della popolazione: questo fa sì che i paesi accettino un aiuto finanziario a qualunque condizionalità consenta loro di far fronte alla crisi economica e politica⁵⁵. La condizionalità può essere inoltre esercitata attraverso l'adesione a riforme di ampio raggio come il riconoscimento nazionale della legislazione europea o la ristrutturazione delle istituzioni e delle prassi politiche nazionali in funzione dell'adesione all'Unione Europea⁵⁶. In questo caso, la condizionalità europea di concretizza

⁵² *Ibid.*

⁵³ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?, *Annual Review of Sociology*, 33, 2007, pp. 449-472.

⁵⁴ M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.6.

⁵⁵ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?, op. cit. p. 455.

⁵⁶ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., p. 13.

come una sorta di potere contrattuale che, tramite l'ausilio di incentivi, spinge i paesi ad uniformarsi⁵⁷.

La competizione si concretizza attraverso l'allineamento, da parte dei governi alle politiche che adottano gli altri governi per far fronte alla competizione nell'approvvigionamento delle risorse e limitare le perdite economiche⁵⁸. In questo caso l'adozione delle politiche non avviene a causa dell'imposizione da parte di poteri più forti ma a causa dell'azione dei propri *competitors*⁵⁹. Ad esempio, se un paese adotta delle politiche favorevoli all'ingresso degli investimenti diretti esteri, la sua azione provoca un'alterazione nelle opportunità degli altri paesi, i quali sono costretti ad allinearsi nella pratica per restare economicamente competitivi⁶⁰. Allo stesso modo, se un paese adotta delle semplificazioni normative, migliorando i rischi d'investimento e abbattendo le barriere fiscali in ingresso, gli altri paesi devono adottare l'innovazione per non rimanere esclusi⁶¹. Questo tipo di condotta la si nota specialmente nei paesi con lo stesso livello di investimenti e di export⁶².

L'apprendimento si verifica quando nuove informazioni derivanti dall'esperienza positiva degli altri governi vengono utilizzate per predire le conseguenze di una variazione delle politiche⁶³. In altre parole, se l'adozione di una politica da parte di un governo si rivela soddisfacente e positiva, gli altri governi saranno incentivati ad aderirvi⁶⁴. La letteratura identifica tre approcci

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.5.

⁵⁹ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, *The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?*, op. cit. p. 457.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., p. 17.

⁶⁴ M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.6.

attraverso cui avviene l'apprendimento⁶⁵. Un primo approccio delle scienze politiche identifica il processo di diffusione dell'innovazione politica attraverso un fondo condiviso di conoscenza nel quale gli individui apprendono attraverso un processo di codifica di deduzioni apprese singolarmente⁶⁶. Un secondo approccio, ispirato alla concezione bayesiana di apprendimento, identifica quest'ultimo come un aggiornamento dei dati della conoscenza per opera di individui, con la conseguente revisione dei giudizi. In concreto questo si tradurrebbe nell'aggiornamento delle politiche di uno stato sulla base del funzionamento delle stesse politiche in altri paesi, scegliendo le più congeniali alle proprie esigenze. Infine, le organizzazioni internazionali ricoprono un importante canale di apprendimento e diffusione delle politiche a livello internazionale, in cui le nazioni apprendono nuove pratiche dalla partecipazione congiunta: si pensi a tal proposito la diffusione delle politiche nucleari attraverso l'impiego di procedure e normative standardizzate⁶⁷.

I policy maker possono reperire le informazioni sul risultato di una politica tramite il resoconto dell'esperienza degli altri governi, metterla a confronto con la situazione dei paesi che devono ancora adottarla e di quelli che l'hanno impiegata in modo soddisfacente e valutarne i risultati⁶⁸. Al fine di rendere la valutazione più oggettiva è possibile avvalersi di parametri quali l'osservazione dei risultati nello stesso paese, nella stessa regione o a livello globale⁶⁹.

Questa pratica può rivelarsi utile dal punto di vista statistico e razionale ma può avere delle limitazioni a causa delle valutazioni cognitive che possono essere affette da preconcetti e valutazioni errate, a causa della disponibilità delle informazioni (non tutte le informazioni sono

⁶⁵ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, *The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?*, op. cit. p.460.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., p. 18.

⁶⁹ *Ibid.*

considerate equamente) e della rappresentatività, per cui i responsabili traggono inferenze non giustificate empiricamente oppure impiegando una generalizzazione eccessiva dei risultati⁷⁰.

Questo meccanismo presenta tre principali problematiche: l'omogeneizzazione delle ipotesi porta a un'eccessiva semplificazione della complessità del processo di innovazione e ad un'errata valutazione del contesto, per cui l'impiego di una stessa politica può portare a risultati differenti a in paesi diversi. La valutazione degli studiosi sull'esplosività dei fenomeni di diffusione può essere del tutto errata, in quanto alcune politiche possono essere cicliche o riguardare solamente un dato paese piuttosto che un livello globale. Infine, è necessario prendere in considerazione il ruolo della politica come variabile incisiva nella modalità di diffusione di una data innovazione, condizionata maggiormente dagli esiti elettorali piuttosto che da quelli effettivi⁷¹.

Sebbene la valutazione di questo meccanismo sia ritenuta razionale⁷², in quanto la valutazione delle esperienze altrui appare sensato e ottimale soprattutto nell'analisi di elementi difficilmente calcolabili⁷³, la politicizzazione delle policy per attrarre consensi può portare alla sovrastima o sottostima di alcuni risultati in virtù delle proprie preferenze. Ciò si traduce in una selezione dei risultati delle riforme politiche da parte dei suoi promotori, mettendo in luce l'imperfezione di questo meccanismo, che può essere strumentalizzato in base all'ideologia o agli interessi personali dei politici⁷⁴.

⁷⁰ Ivi, p.20.

⁷¹ C. Meseguer, F. Gilardi, *What is new in the study of policy diffusion?*, op. cit., pp. 531-534.

⁷² M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.6.

⁷³ D. Strang, J. W. Meyer, *Institutional conditions for diffusion*, op. cit., p. 489.

⁷⁴ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., p. 22.

L'emulazione, infine, è un processo attraverso il quale gli stati modellano la propria condotta sulla base del comportamento altrui, senza operare alcuna valutazione oggettiva riguardante la funzionalità della pratica adottata ma sulla base del raggiungimento di una legittimazione o di un dato status reputazionale⁷⁵. Questo meccanismo rientra nella visione costruttivista, secondo la quale la cultura politica mondiale si basa su costrutti sociali condivisi⁷⁶. L'emulazione può rivestire un ruolo importante nella diffusione di una norma a livello globale⁷⁷. In una prima fase le norme vengono inserite nel contesto internazionale e promosse grazie all'ausilio di organizzazioni non governative. Quando un numero sufficiente di stati è persuaso ad aderirvi, la norma entra in un meccanismo di socializzazione nel quale viene premiata la conformità e penalizzata la non conformità alla pratica, rendendo necessaria l'adesione a livello internazionale da parte degli stati. Infine, quando la diffusione di questa nuova norma comporta una modifica del trend dominante, la regola diventa ortodossa rispetto alla pratica precedente che diventa non ortodossa⁷⁸. Ad esempio, l'adozione delle politiche riguardanti i diritti umani si è diffusa anche nei paesi meno sviluppati, nonostante questi non fossero effettivamente pronti ad aderirvi o ad impegnarsi ma fossero influenzati dal trend globale⁷⁹.

L'accettazione sociale di una politica può avvenire attraverso l'imitazione dei paesi che sembrano riscuotere successo a livello internazionale, attraverso la teorizzazione di una nuova politica da parte di un gruppo di esperti, oppure attraverso la divulgazione di argomentazioni

⁷⁵ M. Koning, G. Mertens, P. Roosenboom, *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, op. cit., p.6.

⁷⁶ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, *The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?*, op. cit. p. 451.

⁷⁷ F. Gilardi, *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, op. cit., pp. 23-24.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ F. Dobbin, B. Simmons, G. Garrett, *The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?*, op. cit. p. 451.

da parte di specialisti circa l' idoneità di una data politica in circostanze prestabilite, in base alle somiglianze strutturali percepite nei paesi⁸⁰.

Il meccanismo dell' emulazione mette in evidenza che, una volta che una data norma riscuote un determinato numero di adesioni, questa viene percepita come necessaria anche dalle altre nazioni, senza valutarne l' eccessiva esigenza⁸¹.

La teoria della diffusione delle politiche mette in luce come, in una realtà globalizzata ed interconnessa, le azioni degli stati sono influenzate reciprocamente. Un ruolo importante nel riconoscimento e nell' internazionalizzazione delle politiche è svolto dalle organizzazioni non governative e dalle istituzioni multilaterali come ad esempio gli organismi finanziari. Gli studiosi hanno individuato varie spiegazioni alla diffusione delle politiche a livello globale: i sostenitori della coercizione credono che il mondo sia governato da superpotenze e istituzioni che esercitano la propria influenza sugli altri attori sociali; i teorici della competizione economica ritengono che il mondo sia governato dalle forze economiche del mercato che influenzano le scelte politiche dei paesi; i sostenitori dell' apprendimento credono nelle analisi delle informazioni basate sulle esperienze degli altri, valutando i benefici futuri delle politiche; infine, i teorici dell' emulazione privilegiano l' importanza dell' ideologia e dei valori comunemente condivisi al fine di innalzare il benessere economico e la stabilità politica del proprio paese. È opportuno sottolineare che nella realtà le sfumature dei vari meccanismi sono molto sottili ed è possibile individuare più meccanismi nella scelta politica dei paesi in campo internazionale.

⁸⁰ *Ivi*, p. 452.

⁸¹ *Ivi*, p. 454.

1.3.2 Quali Meccanismi per il Progetto BRI?

Come è stato evidenziato dal meccanismo della coercizione, gli aiuti economici ai paesi in difficoltà possono esercitare un'influenza rilevante nell'adozione delle politiche da parte di una nazione. Oltre alle organizzazioni internazionali, gli stati possono condizionare l'azione degli altri paesi investendo in settori chiave dell'economia estera¹⁴⁹.

Gli studi in materia di investimenti diretti esteri hanno rivelato come la localizzazione degli IDE a livello globale non sia direttamente collegata alla necessità di aiuti del paese ricevente, quanto piuttosto agli interessi dei donatori in determinate aree strategiche, nonché alla presenza di istituzioni sociali, politiche ed economiche nell' *host country* che rendono efficace l'azione degli aiuti ai fini della realizzazione di obiettivi politici ed economici¹⁵⁰.

Secondo numerosi studi condotti da Liam Swiss, sociologo canadese docente presso la Memorial University, gli investimenti diretti esteri possono rivestire un ruolo fondamentale nella diffusione delle norme internazionali a seconda del settore in cui vengono inseriti¹⁵¹.

In particolare, la letteratura¹⁵² dimostra come l'incremento delle relazioni tra uno stato e gli altri attori internazionali comporti un'adozione di pratiche e modelli culturali e normativi comuni. Allo stesso modo, la partecipazione agli stessi organismi internazionali e la condivisione del medesimo quadro normativo si riflettono in un incremento della possibilità degli stati di sviluppare una fitta rete di accordi bilaterali di investimento¹⁵³. Dunque, i rapporti di tipo bilaterale e multilaterale tra le nazioni esercitano un'influenza reciproca contribuendo

¹⁴⁹ Joel Slawotsky, *The long-term ramifications of China's BRI jurisprudence*, Law at the end of the day, L.C. Backer's Blog, 15th April 2019. <https://lbackerblog.blogspot.com/2019/04/joel-slawotsky-longer-term.html>
Consultato: 10.03.2021

¹⁵⁰ Peterson L., *A gift you can't refuse? Foreign aid, INGOs and development in the World Polity*, Studies in Emergent Order, Vol. 7, 2014, p. 82.

¹⁵¹ A. Dawson, L. Swiss, *Foreign aid and the rule of law: institutional diffusion versus legal research*, The British Journal of Sociology, Vol. 71, 2020, pp. 761-784.

¹⁵² Fejerskov, 2015; Peterson, 2014; Swiss, 2016; Velasco, 2020.

¹⁵³ Dawson, Swiss, *Foreign aid and the rule of law: institutional diffusion versus legal research*, op. cit., p.764.

alla creazione di un insieme di pratiche condivise. Considerata l'importanza dell'apparato legislativo come condizione necessaria all'innalzamento dello sviluppo di una nazione, numerosi sforzi sono stati orientati all'incremento della *rule of law*, facendo convergere gli aiuti economici esteri all'assistenza e alla riforma degli apparati legislativi e giudiziari dei paesi in via di sviluppo¹⁵⁴. Tuttavia, nel corso degli studi in materia di *Policy Diffusion* è mancato un approfondimento di come uno stato, in quanto attore internazionale, possa operarsi al fine di promuovere una data "innovazione" nella comunità internazionale e convincere gli altri paesi ad aderirvi.

1.3.3 Il contributo cinese alla legge internazionale

Attraverso il contributo di Wang Heng, docente e Co-Direttore presso l'*Herbert Smith Freehills China International Business and Economic Law (CIBEL)*, principale centro di studio e insegnamenti CIBEL a livello mondiale esterno al territorio cinese, è possibile ripercorrere il ruolo della Cina come attore internazionale e il suo contributo alla governance mondiale.

L'accesso della Cina alla WTO nel 2001 ha permesso alla Nazione di esprimere la propria opinione contribuendo allo sviluppo e alla modifica delle norme internazionali e segnando il passaggio della Repubblica Popolare Cinese da attore passivo, portato ad adattarsi alla legislazione internazionale in materia economica internazionale, ad attore attivo¹⁵⁵.

In particolare, il ruolo attivo di un paese nel contribuire alla modifica dell'assetto globale esistente assume la denominazione di "innovazione selettiva", intendendo con questa lo

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, SSRN Electronic Journal, 2019, p.2.

sviluppo di nuove norme ed istituzioni in determinati ambiti, che si affiancano agli standard e alle strutture preesistenti¹⁵⁶.

L'avvento del progetto Belt and Road ha permesso alla Cina di supportare e diffondere le proprie proposte in materia finanziaria, commerciale e di investimenti e presentarle al resto del mondo grazie a meccanismi multilaterali quali WTO e G20¹⁵⁷. Secondo un report del Ministero del Commercio cinese, la Cina ha registrato un incremento rilevante dei propri investimenti diretti esteri a partire dal 2015, soprattutto nelle regioni coinvolte nel progetto Belt and Road¹⁵⁸.

Dal punto di vista istituzionale, l'azione cinese si è caratterizzata per la costituzione di istituzioni formali esterne (istituzioni finanziarie e banche multilaterali di sviluppo) ed interne (organismi per la risoluzione di controversie commerciali internazionali)¹⁵⁹. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, queste hanno interessato la tecnologia finanziaria, le facilitazioni in materia di investimenti diretti esteri e la tutela degli investitori e la risoluzione delle controversie internazionali¹⁶⁰. Infine, è opportuno sottolineare lo stretto legame che intercorre tra l'innovazione istituzionale e quella normativa, in quanto le istituzioni sono il veicolo per la diffusione di nuove norme.

Il presente lavoro ha dunque l'obiettivo di analizzare i meccanismi attraverso i quali la Cina sta tentando di inserire delle nuove modalità di risoluzione delle controversie internazionali introducendo nuove istituzioni e modificando la legislazione esistente. Inoltre, per identificare

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 7.

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 3.

¹⁵⁸ Shu Zhang, *China's Approach in Drafting the Investor – State Arbitration Clause: A Review from the 'Belt and Road' Regions' Perspective*, *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2017, p. 84.

¹⁵⁹ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, *op. cit.*, pp. 7-9.

¹⁶⁰ *Ivi*, pp. 10-12.

le modalità attraverso le quali si è declinato il processo di innovazione cinese, l'elaborato ripercorrere l'evoluzione e costituzione del sistema occidentale della risoluzione delle controversie e lo compara a quello cinese.

CAPITOLO 2

IL METODO OCCIDENTALE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

2.1 Risoluzione Convenzionale dei Conflitti

Convenzionalmente, la prassi internazionale include due meccanismi di risoluzione delle controversie: *State to State Dispute Settlement* (SSDS) e *Investor - State Dispute Settlement* (ISDS).

2.1.1 Primi accordi commerciali internazionali e State to State Dispute Settlement (SSDS)

Storicamente, l'avvento delle economie liberali promosse dal Washington Consensus ha favorito lo sviluppo dell'interdipendenza tra le Nazioni a livello globale, attraverso la liberalizzazione finanziaria e dei mercati¹⁸¹. Negli ultimi decenni, l'incremento degli scambi commerciali internazionali soprattutto sotto forma di investimenti diretti esteri, ha reso necessario lo sviluppo del diritto internazionale dei trattati¹⁸². Durante gli anni Quaranta e Sessanta del Novecento, gli Stati Uniti svilupparono la prima generazione di questi accordi internazionali, conosciuti come *Friendship, Commerce and Navigation treaties* (FCN), al fine di tutelare i propri investimenti nei mercati esteri¹⁸³. Tali trattati, prevedevano la risoluzione delle controversie mediante l'applicazione dello *State to State Dispute Settlement* (SSDS), che

¹⁸¹ John Williamson, *Democracy and the Washington Consensus*, *World Development*, Volume 21, Issue 8, August 1993, Pages 1329-1336.

¹⁸² Won-Mog Choi, *The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement Paradigm*, *Journal of International Economic Law*, Volume 10, Issue 3, September 2007.

¹⁸³ *Ivi*, p. 731.

permetteva all'investitore di far ricorso alla protezione diplomatica per risolvere il conflitto¹⁸⁴.

Il regolamento della Corte Internazionale di Giustizia obbligava gli investitori a rivolgersi ai tribunali nazionali locali dello Stato estero presso il quale erano localizzati gli investimenti, i quali molto spesso non godevano di imparzialità di giudizio né di sufficienti conoscenze tecniche. Solo dopo aver esaurito i rimedi locali era consentito ai privati di ricorrere alla protezione diplomatica. Attraverso questo procedimento, lo Stato si faceva carico delle richieste del proprio investitore nei confronti dell'altro Stato, correndo però il rischio di creare delle tensioni politiche a livello internazionale¹⁸⁵.

World Trade Organization – WTO

Il Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (*Dispute Settlement Mechanism – DSM*) rappresenta una parte fondamentale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization – WTO*). Questo sistema di risoluzione delle controversie si basa sul confronto statale e per questo rientra nella formula *State to State Dispute Settlement* richiedendo l'applicazione del paradigma della protezione diplomatica. La sua giurisdizione è applicata a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione, tra cui anche la Cina, i quali sono tenuti a conformarsi ed applicare le decisioni negoziate in campo internazionale; in caso di violazione delle norme WTO, infatti, è prevista l'applicazione di sanzioni commerciali¹⁸⁶.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Per ulteriori approfondimenti sul tema: Won-Mog Choi, *The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement Paradigm*, op. cit. pp. 727-728.

¹⁸⁶ Manjiao Chi, *China's Participation in WTO Dispute Settlement Over the Past Decade: Experiences and Impacts*. *Journal of International Economic Law*, 15(1), 2012, pp. 29–49.

I rimedi descritti dalla procedura del GATT – WTO prevedono unicamente la cessazione dell'illecito senza il ristabilimento dello status quo, inducendo l'attore responsabile dell'illecito a conformarsi ai principi e alle pratiche a cui ha aderito tramite l'organizzazione¹⁸⁷.

Negli anni Sessanta, grazie all'avvento degli accordi bilaterali d'investimento (*Bilateral Investment Treaties* – BITs) su modello europeo, vi fu un cambio di paradigma dovuto alla crescente volontà da parte degli investitori di ottenere una rappresentanza diretta. Questo nuovo modello di accordi internazionali si discostava dai precedenti FCN per l'esclusività della materia trattata, rivestendo un ruolo centrale nella promozione, attrazione e tutela degli investimenti privati nei mercati esteri.

A differenza dei trattati precedenti, infatti, i BIT permettevano di eludere le legislazioni nazionali in materia di investimenti esteri, applicando la giurisprudenza internazionale nella risoluzione delle controversie tra gli stati firmatari e tutelando così gli investitori dall'instabilità politica dei Paesi e dalle oscillazioni dei mercati. Un decennio dopo, il nuovo meccanismo per la risoluzione delle dispute tra Stato e Investitore (*Investor State Dispute Settlement* – ISDS) venne introdotto in una serie di trattati bilaterali come forum de-politicizzato di confronto diretto tra un'impresa multinazionale investitrice e uno stato ospitante gli investimenti, anche se venne impiegato di rado fino agli anni Novanta del secolo scorso¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Won-Mog Choi, *The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement Paradigm*, op. cit, pp. 743-744.

¹⁸⁸ Jahangir Ahmad Khan, *Managing Investment Disputes: A Critical Analysis of Investor State Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties*, *Journal of Management & Public Policy* Vol. 8, No. 2, June 2017, pp. 33-44.

2.1.2 Investor - State Dispute Settlement (ISDS)

Tradizionalmente, la maggior parte degli accordi internazionali in materia d'investimento prevede nelle proprie disposizioni l'impiego del meccanismo di risoluzione delle dispute tra Stato e Investitore.¹⁸⁹ Le dispute internazionali in materia di investimenti sono regolate secondo il meccanismo ISDS (*Investor - State Dispute Settlement*). Questo modello fu introdotto negli anni Sessanta negli Accordi Internazionali in materia di Investimenti ma fu impiegato di rado fino agli anni Novanta del secolo scorso¹⁹⁰. Aderendovi, i governi davano prova del loro impegno consentendo agli investitori stranieri di operare sul territorio nazionale senza esercitare interferenze indebite¹⁹¹. Considerato il forte legame che intercorre tra i trattati bilaterali e gli investimenti diretti esteri¹⁹², l'ISDS permette agli investitori di tutelare i propri investimenti dai comportamenti discriminatori degli Stati. In caso di non rispetto delle clausole del trattato, infatti, tale meccanismo impedisce all'*host country* di espropriare illecitamente la materia oggetto dell'investimento. Dalla trasgressione delle norme derivano sanzioni finanziarie nonché la perdita della reputazione sul piano internazionale¹⁹³.

Attualmente, si stima che i Governi coinvolti in un arbitrato siano stati almeno 70, di cui più della metà appartengono ai Paesi in Via di Sviluppo¹⁹⁴.

La procedura prevista nella clausola di risoluzione delle controversie ISDS prevede che, qualora si presenti un reclamo da parte di una multinazionale estera nei confronti di uno Stato

¹⁸⁹ UNCTAD, *Investor – State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking*, New York and Geneva, 2007(b). https://unctad.org/system/files/official-document/iteiia20073_en.pdf

¹⁹⁰ UNCTAD, *Investor – State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking*, op. cit., p. 7.

¹⁹¹ *Ivi*, p. 8.

¹⁹² Michael Frenkel, Benedikt Walter, *Do Bilateral Investment Treaties Attract Foreign Direct Investment? The Role of International Dispute Settlement Provisions*, *The World Economy*, 2018, p. 1319.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Rachel L. Wellhausen, *Recent Trends in Investor–State Dispute Settlement*, *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 7, Issue 1, March 2016, Pages 117-135p, 118.

che si presume abbia adottato delle politiche sfavorevoli nei confronti degli investitori stranieri, le parti debbano preliminarmente cercare di risolvere la disputa tramite una negoziazione amichevole¹⁹⁵. Questa fase è soggetta a delle tempistiche (*ratione temporis limitation*) variabili che oscillano dai 3 ai 18 mesi, a seconda del Paese nel quale viene stipulato il trattato¹⁹⁶. Trascorso questo periodo di tempo, qualora le parti non fossero giunte ad una soluzione, all'investitore estero è consentito presentare una notifica formale esplicita dell'intenzione di sottoporre il reclamo ad arbitrato. Inoltre, al momento della stipula del trattato, è necessario che le parti chiariscano come la richiesta di un arbitrato interagirà con le procedure giudiziarie e amministrative nazionali¹⁹⁷.

Il modello di risoluzione delle dispute tra Stato e Investitore offre la possibilità di risolvere l'arbitrato presso molteplici sedi istituzionali. Comunemente, nei trattati bilaterali d'investimento si fa riferimento al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Dispute in materia di Investimenti (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes - ICSID*) e alla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (*United Nation Commission on International Trade Law – UNCITRAL*). Esistono però altri fori arbitrali su cui poter fare affidamento tra cui la Camera di Commercio Internazionale (*International Chamber of Commerce – ICC*), la *Stockholm Chamber of Commerce (SCC)*, la *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, e altri fori di arbitrato regionali o internazionali¹⁹⁸. Inoltre, alcuni accordi

¹⁹⁵ UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking*, op. cit. p. 101.

¹⁹⁶ Joachim Pohl, Kekeletso Mashigo, Alexis Nohen, *Dispute settlement provisions in international investment agreements: A large sample survey*, OECD Working Papers on International Investment, No. 2012/2, OECD Investment Division, 2012, p.17.

¹⁹⁷ UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking*, op. cit. p. 105.

¹⁹⁸ Taida Begic, *Applicable law in international investment disputes*, Utrecht: Eleven International Publishing, 2005, p. 2.

internazionali includono la possibilità di ricorrere a tribunali arbitrali creati ad hoc, le cui specifiche sono indicate nel trattato¹⁹⁹.

Ai fini della trattazione, verranno approfondite di seguito solamente le tre sedi di arbitrato utilizzate più frequentemente nei trattati bilaterali d'investimento.

International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID

Istituito con la Convenzione di Washington il 18 marzo 1965 ed entrato in vigore il 14 ottobre dell'anno seguente, l'ICSID conta oggi 163 stati membri²⁰⁰. Il suo carattere autonomo gli consente di operare in completa autonomia dai sistemi nazionali, fornendo un supporto per la risoluzione delle dispute internazionali in materia di investimenti. L'ICSID è composto da un Consiglio di Amministrazione e da un Segretariato.

La giurisdizione di cui gode questo organismo della Banca Mondiale è estesa a “qualsiasi controversia legale derivante da un investimento tra uno stato contraente e un cittadino di un altro stato contraente”²⁰¹. Inoltre, una volta che le parti coinvolte abbiano espresso il consenso scritto all'applicazione del regolamento ICSID, non è più possibile un loro ritiro.

Al fine di procedere con l'apertura di un procedimento arbitrale, qualsiasi parte contraente deve presentare per iscritto una richiesta formale al Segretario Generale. La richiesta in questione deve contenere informazioni precise riguardanti la disputa, l'identità delle parti coinvolte e il loro consenso all'arbitrato. Qualora il Segretario Generale ritenga che la richiesta

¹⁹⁹ Pohl, *Dispute settlement provisions in international investment agreements: A large sample survey*, op. cit. p. 20.

²⁰⁰ ICSID, Database of ICSID Member States. <https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states> Consultato: 13.11.2020

²⁰¹ *ICSID Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*, Chapter II, Article 25(1), International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/part2-chap02.htm> Consultato 13.11.2020

in questione rientri della giurisdizione dell'ICSID, notificherà alla controparte di aver accettato la richiesta²⁰². Segue la costituzione del Tribunale arbitrale con la nomina di un arbitro per ogni parte contraente e di un terzo arbitro che svolgerà la funzione di giudice, eletto in comune accordo dalle parti. Al fine di conservare la propria imparzialità di giudizio, la maggior parte degli arbitri dovrà avere una nazionalità diversa dalle parti coinvolte nel conflitto²⁰³, ad eccezione della presenza dell'arbitro unico e nel caso in cui la scelta degli arbitri avvenga in comune accordo tra le parti. Per la risoluzione delle dispute presso l'ICSID, verranno dunque applicati i regolamenti presenti nell'*ICSID Convention*²⁰⁴ e nell'*ICSID Arbitration Rules*²⁰⁵.

Nel 1978, il Consiglio di Amministrazione emanò un regolamento aggiuntivo conosciuto come "*Additional Facility Rules*" con lo scopo di regolare alcune dispute tra Stati e Investitori che esulavano dalla giurisdizione del Tribunale ICSID in quanto non firmatarie della Convenzione. Più specificatamente, il nuovo regolamento si applica a procedimenti arbitrali o di conciliazione in materia di investimenti che coinvolgono due parti di cui una non è una parte contraente, per la risoluzione di dispute non derivanti direttamente da un investimento in cui però vi sia almeno una parte coinvolta che risulta membro della convenzione, oppure in procedimenti di accertamento dei fatti²⁰⁶. Nel documento "*Additional Facility Rules*", sono contenuti, tra le altre cose, termini entro i quali il Segretario Generale ha il potere di amministrare questi procedimenti, che normalmente non rientrerebbero nella giurisdizione

²⁰² *ICSID Convention*, Chapter IV, Article 36, International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partA-chap04.htm> Consultato: 13.11.2020

²⁰³ Ivi, art. 38; art. 39.

²⁰⁴ *ICSID Convention*, op. cit. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partA-preamble.htm>

²⁰⁵ *ICSID Convention Arbitration Rules*, International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partF-chap01.htm> Consultato: 13.11.2020

²⁰⁶ *ICSID Additional Facility Rules*, Introductory Notes, International Centre for the Settlement of Investment Dispute, p. V. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/facility-archive/v.htm> Consultato: 14.11.2020

del Centro perché non previsti dalla Convenzione²⁰⁷. In materia di arbitrato, le norme applicate riprendono il regolamento ICSID, includendo anche disposizioni derivate dalle regole UNCITRAL e ICC²⁰⁸.

United Nation Commission on International Trade Law – UNCITRAL

La Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale fu istituita il 17 dicembre 1966. Al fine di rimuovere gli ostacoli che insorgevano dalle disparità presenti nelle legislazioni nazionali, l'Assemblea Generale costituì la Commissione con l'intento di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione dei vari sistemi giuridici nazionali che regolavano il Diritto Commerciale Internazionale. Tale organismo è composto da 60 Stati Membri eletti ogni 6 anni dall'Assemblea Generale, a rappresentanza delle eterogenee aree geografiche del mondo e dei relativi sistemi economici e legali²⁰⁹.

Le aree chiave che interessano l'uniformazione del Diritto Commerciale Internazionale quali la risoluzione delle controversie, le pratiche contrattuali internazionali, i pagamenti internazionali, l'insolvenza, ecc., sono frutto della negoziazione internazionale tra i membri della Commissione, gli stati non membri, organizzazioni intergovernative e non governative. I principi che ne derivano sono dunque ampiamente condivisi dalle diverse tradizioni giuridiche e da Nazioni che rappresentano un diverso stadio di sviluppo economico²¹⁰. Oltre a coordinare il lavoro delle organizzazioni a livello internazionale, i compiti svolti dal Comitato includono

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ La maggioranza dei membri del tribunale dev'essere costituita da cittadini di Paesi Terzi. Inoltre, al fine di garantire l'autorità e autorevolezza internazionale dei lodi arbitrali, i procedimenti devono tenersi unicamente presso i territori degli Stati firmatari della Convenzione di New York del 1958 riguardante il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Per ulteriori approfondimenti: *ICSID Additional Facility Rules*, op. cit.

²⁰⁹ UNCITRAL, *Origin, Mandate and Composition of UNCITRAL*, United Nations Commission on International Trade Law. https://uncitral.un.org/en/about/faq/mandate_composition Consultato: 16.11.2020

²¹⁰ UNCITRAL, *A guide to UNCITRAL. Basic facts about the United Nation Commission on International Trade Law*, United Nations, Vienna, 2013, p. 1. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/12-57491-guide-to-uncitral-e.pdf> Consultato: 16.11.2020

l'incoraggiamento della partecipazione alle convenzioni internazionali al fine di creare una legislazione e delle pratiche commerciali uniformi, il mantenimento di una stretta collaborazione con gli altri organi delle Nazioni Unite e le agenzie specializzate nel commercio internazionale e la promozione dei mezzi per una corretta interpretazione ed applicazione delle leggi in campo di Diritto Commerciale Internazionale²¹¹.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, in sede di redazione dei contratti possono esservi delle clausole standard che fanno riferimento all'applicazione di regole riconosciute a livello internazionale per lo svolgimento dei procedimenti riguardanti le dispute, come ad esempio le Regole di Arbitrato²¹² (1976) e di Conciliazione (1980) UNCITRAL. Il procedimento dell'arbitrato UNCITRAL è molto simile a quello dell'ICSID, con la differenza che il terzo arbitro che ricopre la funzione di giudice viene scelto dai due arbitri nominati e non dalle parti stesse. Alla ricezione di una notifica scritta di reclamo, il tribunale arbitrale creato *ad hoc* avviserà la controparte. La parte citata in giudizio ha tempo 30 giorni per comunicare l'avvenuta ricezione della notifica di reclamo. Le parti possono essere rappresentate o assistite da arbitri scelti da loro stesse e i nominativi devono essere comunicati al tribunale arbitrale. Il luogo nel quale si svolge l'arbitrato, così come la lingua nella quale si svolgerà il procedimento, devono essere concordati dai soggetti coinvolti nella disputa. Per quanto riguarda la documentazione relativa al processo, gli atti devono essere redatti in lingua originale e accompagnati da una traduzione nella lingua o nelle lingue scelte dagli attori o dal tribunale arbitrale stesso. La disputa viene regolata secondo la legge concordata nel trattato oppure, in caso di disaccordo, secondo la legislazione ritenuta più

²¹¹ *Ibid.*

²¹² UNCITRAL Arbitration Rules, United Nations Commission on International Trade Law.

<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf>

Consultato: 16.11.2020

appropriata dal tribunale arbitrale. Come nell'ICSID, anche nell'UNCITRAL il lodo arbitrale ha valore vincolante per le parti e non è soggetto ad appello²¹³.

International Chamber of Commerce (ICC)

Fondata nel 1919 all'indomani della Prima Guerra Mondiale, la Camera di Commercio Internazionale ha sede a Parigi e coinvolge più di 130 paesi, promuovendo il commercio internazionale e gli investimenti ed aiutando le imprese nelle sfide e nelle opportunità rappresentate dalla globalizzazione²¹⁴ al fine di promuovere una crescita inclusiva e una prosperità comune. La sua attività si delinea attraverso la fornitura di servizi essenziali di arbitrato, formazione, lotta alla criminalità commerciale e facilitazioni doganali²¹⁵, nonché un supporto tecnico-giuridico alle imprese. L'ICC è la più grande organizzazione mondiale a rappresentare gli interessi delle imprese a livello intergovernativo presso l'Organizzazione Internazionale del Commercio (WTO), le Nazioni Unite e il G20 e contribuendo alla formulazione delle politiche commerciali internazionali²¹⁶.

Dal 1936 la Camera di Commercio internazionale redige i termini di riferimento per il commercio internazionale denominati "*Regole Incoterms*". Queste linee guida sono inserite nei contratti commerciali sotto forma di regole standard che disciplinano lo scambio di beni a livello nazionale e internazionale²¹⁷. Il lavoro territoriale delle Camere di Commercio si basa su una serie di Commissioni specializzate in determinati ambiti nei quali operano esponenti

²¹³ UNCITRAL Arbitration Rules, op. cit., pp. 3-28.

²¹⁴ United State Council for International Business, *International Chamber of Commerce*. <https://www.uscib.org/international-chamber-of-commerce-icc-ud-754/> Consultato: 17.11.2020

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *International Chamber of Commerce*, ICC Italia. <https://www.iccitalia.org> Consultato: 17.11.2020

²¹⁷ International Chamber of Commerce Italia, *Incoterms*. <https://www.iccitalia.org/incoterms-2020/> Consultato: 17.11.2020

delle varie discipline, contribuendo allo sviluppo di politiche nazionali e internazionali che promuovono un'economia di mercato globale aperta e sostenibile²¹⁸.

L'organo direttivo per i Servizi di Risoluzione delle Controversie (*Governing Body for Dispute Resolution Services GB-DRS*) è parte del Comitato Esecutivo ICC e ha la funzione di garantire una serie di misure atte a coordinare i regolamenti e le politiche attuate dai vari Comitati Nazionali in materia di risoluzione delle dispute commerciali²¹⁹. La Corte Internazionale di Arbitrato dal 1923 assiste le aziende nelle difficoltà che insorgono nelle controversie commerciali e in materia di investimenti. Nonostante questa istituzione non emetta sentenze formali, offre un contributo nella supervisione giudiziaria dei procedimenti arbitrali occupandosi della nomina degli arbitri, del monitoraggio e della supervisione dei procedimenti, garantendo la corretta applicazione del Regolamento di Arbitrato ICC. Le lingue ufficiali sono inglese e francese, tuttavia vengono impiegate tutte le principali lingue quali italiano, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo ecc.²²⁰. L'utilizzo del Regolamento di Arbitrato è possibile previo consenso delle parti e garantisce la riservatezza del procedimento arbitrale. La sua redazione risale al 2012, nonostante siano state apportate delle modifiche nel 2017 che consistono nell'introduzione di una procedura accelerata e semplificata con tariffe ridotte²²¹. L'arbitrato ICC, grazie alla sua imparzialità, rapidità ed efficienza, rappresenta dunque una valida alternativa alla giustizia ordinaria nella gestione delle controversie di carattere nazionale e internazionale. Pur non emettendo giudizi formali, costituisce un insieme di linee

²¹⁸ International Chamber of Commerce Italia, *Commissioni*. <https://www.iccitalia.org/commissioni/> Consultato: 17.11.2020

²¹⁹ International Chamber of Commerce, *Governing Body for Dispute Resolution Services*. <https://iccwbo.org/about-us/governance/the-icc-governing-body-for-dispute-resolution-services/> Consultato: 17.11.2020

²²⁰ International Chamber of Commerce, *International Court of Arbitration*. <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/> Consultato: 17.11.2020

²²¹ Corte Internazionale di Arbitrato, *Regolamento di Arbitrato e Regolamento di Mediazione*, Premessa, p. 2.

guida per la supervisione giudiziaria dei procedimenti arbitrali riconosciute a livello internazionale²²².

2.2 Critiche al Sistema ISDS

Il meccanismo di risoluzione delle controversie ISDS ha rappresentato un punto di svolta nelle relazioni commerciali internazionali. Il suo sviluppo ha permesso agli investitori stranieri di tutelare i propri interessi dall'abuso di potere da parte degli Stati, dall'espropriazione indebita e dall'attuazione di politiche sfavorevoli nei confronti degli stranieri. A questo proposito, i tribunali arbitrali hanno avuto un ruolo decisivo nel plasmare il regime di regolazione degli investimenti diretti esteri²²³ e nella creazione di un clima favorevole agli investimenti, fornendo un terreno di confronto neutrale per la risoluzione delle controversie, alternativo ai tradizionali tribunali nazionali. I sistemi giudiziari nazionali hanno dimostrato più di una volta l'incapacità di fornire un servizio imparziale, di far ottenere un risarcimento equo e giusto per il danno subito e, in alcuni casi hanno presentato un apparato legislativo piuttosto lacunoso e poco flessibile. Dal punto di vista dell'investitore, dunque, i vantaggi di ricorrere ai tribunali internazionali sono molteplici mentre l'*host country* riscontra solo dei benefici indiretti, abbandonando la giurisprudenza della propria Nazione in favore dell'imparzialità di quella internazionale, al fine di ottenere credibilità e trasmettere un messaggio positivo ai futuri potenziali investitori²²⁴.

²²² International Chamber of Commerce, International Court of Arbitration, op. cit.

²²³ UNCTAD, *Investor – State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking*, New York and Geneva, 2007(b).

²²⁴ Wellhausen, *Recent Trends in Investor–State Dispute Settlement*, op. cit., p. 134.

Tuttavia, nella letteratura non sono mancate le critiche a questo sistema di risoluzione delle controversie che da decenni è parte integrante degli accordi internazionali sugli investimenti. L'aumento del numero di contenziosi legati agli investimenti diretti esteri ha avuto un effetto significativo nel campo internazionale sotto un duplice aspetto. La promulgazione dei lodi arbitrali, che comporta l'interpretazione degli obblighi delle parti coinvolte, ha indotto molti paesi a riesaminare la propria posizione nei confronti dei trattati a cui avevano aderito. Inoltre, il percorso giudiziario è oneroso soprattutto per i paesi in via di sviluppo e le opportunità di risarcimento sono spesso incerte²²⁵.

Dopotutto, il diritto internazionale occidentale su cui si basano i trattati bilaterali d'investimento sorse dall'esigenza delle potenze occidentali di proteggere i propri cittadini quando questi investivano all'estero²²⁶. Numerosi autori²²⁷ denunciano le ingiustizie del meccanismo ISDS sostenendo che in questo contesto solo le multinazionali (molto spesso provenienti dai paesi sviluppati) hanno la possibilità di intraprendere un procedimento arbitrale nei confronti di uno Stato, legittimati nella possibilità di far valere il proprio interesse personale nei confronti delle decisioni politiche e dei sistemi legali dei governi sovrani²²⁸. Inoltre, la scarsa pubblicità e trasparenza dei provvedimenti arbitrali ha peggiorato l'imperfezione di questo meccanismo di risoluzione delle dispute, rendendolo inaffidabile²²⁹. Di seguito, verranno approfondite le maggiori criticità dell'*Investor State Dispute Settlement* che hanno portato alcuni paesi a sviluppare dei meccanismi di risoluzione delle controversie

²²⁵ UNCTAD, *Investor – State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking*, op. cit., p. 8.

²²⁶ Jahangir Ahmad Khan, *Managing Investment Disputes: A Critical Analysis of Investor State Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties*, op. cit., p. 34.

²²⁷ Wellhausen (2016), Eberhardt and Olivet (2012), Schill (2015)

²²⁸ Eberhardt, Pia & Cecilia Olivet, *Profiting from injustice how law firms, arbitrators and financiers are fueling an investment arbitration boom*, Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute, Brussels, 2012.

²²⁹ Jahangir Ahmad Khan, *Managing Investment Disputes: A Critical Analysis of Investor State Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties*, op. cit., p. 36.

alternativi, nonché una nuova generazione di accordi internazionali con caratteristiche normative distinte.

2.2.1 *Un sistema inappropriato*

La giurisprudenza dei procedimenti arbitrali ISDS prevede l'adattamento e l'applicazione di procedure delineate all'interno di Regolamenti di Arbitrato Commerciale che solitamente regolano le controversie tra privati quali l'*UNCITRAL Arbitration Rules, Rules of Arbitration of International Chamber of Commerce, Arbitration Rules of Stockholm Chamber of Commerce* ecc. Il problema di questa tipologia normativa consiste nel fatto che essa si caratterizza per la riservatezza e mancanza di trasparenza dei procedimenti, in contrasto con il carattere pubblico del meccanismo ISDS²³⁰. Queste peculiarità rendono difficile la creazione di un quadro chiaro sulla situazione degli arbitrati in corso di svolgimento, la conoscenza dei paesi e degli investitori coinvolti. Il procedimento arbitrale commerciale tende a considerare le parti allo stesso modo, minimizzando il ruolo dello stato, riducendone la libertà politica e la possibilità di tutelare l'interesse pubblico dei propri cittadini. Le ingenti somme di denaro che gli stati ospitanti l'investimento devono versare come risarcimento a seguito del trattamento "ingiusto" si traducono infatti in un aumento delle tasse per la popolazione.

L'ICSID Arbitration Rules rappresenta l'unico regolamento creato *ad hoc* per disciplinare le dispute tra un investitore privato ed uno Stato ed infatti è l'unica istituzione arbitrale che prevede la registrazione delle controversie in registri pubblici previo consenso delle parti²³¹.

²³⁰ Nicholas Hachez, Jan Wouters, *International Investment Dispute Settlement in the 21st century: does the preservation of the public interest require an alternative to the arbitral model?*, In F.Baetens(Ed.), *Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives*, Cambridge University Press, 2013, pp. 417-449

²³¹ ICSID Convention, op. cit., Art, 48(5).

Questa segretezza viola i diritti umani internazionali di partecipazione e informazione del pubblico²³².

2.2.2 Un meccanismo giuridico oneroso

I procedimenti arbitrali impegnano un'enorme quantità di denaro pubblico. Si stima che le spese di un singolo procedimento arbitrale oscillino tra gli 8 e i 30 milioni di dollari. Nei rari casi in cui il lodo arbitrale abbia visto lo Stato vincitore, i tribunali si sono trattenuti dal richiedere all'investitore privato il pagamento delle spese legali della controparte, nonostante in caso di perdita gli Stati siano costretti a risarcire le multinazionali per un ammontare di milioni di dollari. Oltre alle spese legali, i risarcimenti derivanti da una condotta illecita risultano talvolta insostenibili. Ad esempio, in una controversia tra la Repubblica dell'Ecuador e una multinazionale investitrice americana, lo stato ha dovuto pagare 1.1 miliardi di dollari all'investitore, una cifra enorme che è equivalsa al 90% del budget del welfare equadoregno del 2015²³³. Si stima che l'82% del costo di un arbitrato sia rivestito dalle spese legali²³⁴.

2.2.3 Indipendenza e imparzialità arbitri

Un altro filone della critica al meccanismo ISDS è incentrato sul ruolo degli arbitri come giudici internazionali e sulla loro mancanza di indipendenza e imparzialità durante lo svolgimento della loro funzione pubblica.

²³² Jahangir Ahmad Khan, *An empirical analysis of investor state dispute settlement mechanism: a case study of bilateral investment treaties*, *Journal of Indian Research (ISSN: 2321-4155) Vol.5, No.2, April-June, 2017, p. 8*

²³³ Jahangir Ahmad Khan, *An empirical analysis of investor state dispute settlement mechanism: a case study of bilateral investment treaties*, *op. cit.*, p. 38.

²³⁴ UNCTAD, *Investor-state dispute settlement: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*. Geneva: United Nations, 2014, p.28. https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia2013d2_en.pdf Consultato: 20.11.2020

Il ruolo dell'arbitro, nonostante rappresenti una funzione pubblica di rappresentanza della legge, non è sottoposto a mandato. Esso, infatti, è assegnato caso per caso in una controversia internazionale. La sua indipendenza si caratterizza per il totale distacco emotivo e finanziario che la sua figura porta nei confronti della disputa, agendo nell'interesse dell'applicazione oggettiva della legislazione internazionale. Qualora il proprio giudizio fosse influenzato da qualche tipo di coinvolgimento che possa mettere in discussione l'esercizio corretto della professione, l'arbitro è tenuto a farlo presente al tribunale, per essere rimosso dall'incarico. Questa eventualità è più comune di quanto si possa pensare: gli arbitri molto spesso ricoprono la funzione di avvocati in altre controversie e nell'ambiente arbitrale capita sovente di incontrare gli stessi funzionari nei ruoli di avvocati o di giudici. Inoltre, questi giudici-avvocati sono spesso membri di società che investono in varie parti del mondo e in quanto investitrici possono essere coinvolte in casi di controversie stato-investitore. Di conseguenza, nell'esercizio della funzione pubblica può capitare che gli arbitri abbiano interesse ad applicare la tutela degli investitori per difendere i propri interessi, rendendo del tutto dubbia la propria indipendenza²³⁵.

Originariamente, il sistema dei trattati bilaterali d'investimento e i conseguenti meccanismi di regolazione delle controversie nacquero con l'intento di tutelare gli investitori privati, al fine di favorire i flussi di investimenti presso i paesi ospitanti. Sorge dunque spontaneo ai critici domandarsi se, nonostante gli arbitri siano tenuti ad applicare la legge, questa non sia sbilanciata a favore degli investitori. Effettivamente, le statistiche dimostrano come la maggior parte dei lodi arbitrali sia pronunciato a favore degli investitori²³⁶.

²³⁵ Nicholas Hachez, Jan Wouters, *International Investment Dispute Settlement in the 21st century: does the preservation of the public interest require an alternative to the arbitral model?*, op. cit., pp. 426-428.

²³⁶ *Ivi*, p. 429.

2.2.4 Mancanza di un sistema di appello

Una volta che il tribunale arbitrale ha pronunciato il lodo, per la parte sconfitta non è prevista nessuna possibilità di ricorrere in appello. L'Articolo 53(1) della Convenzione ICSID sottolinea infatti come il lodo abbia valore vincolante per le parti²³⁷. Tuttavia, è previsto l'eventuale annullamento del processo in caso di un errore nel procedimento, come ad esempio in caso di corruzione o omissione delle motivazioni nel lodo finale. Questo non significa che l'annullamento sia previsto nel caso di un'applicazione errata della legge internazionale da parte del tribunale arbitrale: significherebbe che l'annullamento sia una procedura sostitutiva di appello che faccia sperare alle parti che la legge venga interpretata diversamente²³⁸ ma non è così. Il ruolo della procedura di annullamento non è quello di revisione delle modalità di interpretazione e applicazione della giurisprudenza internazionale, quanto quello di vigilare sull'integrità del lodo e sulla procedura di svolgimento dell'arbitrato²³⁹. Per l'occasione viene costituito un Comitato *ad hoc* il cui giudizio comporterà unicamente l'annullamento del lodo o meno. Il giudizio del Comitato non sostituisce in nessun modo quello del tribunale arbitrale. In seguito all'annullamento, il lodo non ha più valore e, secondo la Convenzione ICSID è consentito alla parte avviare un nuovo contenzioso relativo allo stesso caso²⁴⁰.

2.2.5 Incongruenza dei lodi arbitrali

Ogni Comitato di annullamento è costituito per valutare un singolo caso e dunque vi sono più Comitati che decidono per casi diversi tra loro. Dall'esame per l'annullamento di un lodo

²³⁷ Jahangir Ahmad Khan, *An empirical analysis of investor state dispute settlement mechanism: a case study of bilateral investment treaties*, op. cit., p. 37.

²³⁸ Wellhausen, *Recent Trends in Investor-State Dispute Settlement*, op. cit., p. 131.

²³⁹ ICSID Convention, op. cit., Art. 52.

²⁴⁰ UNCTAD *Investor-state dispute settlement: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, op. cit., p. 154.

arbitrale è talvolta emerso che il Comitato si pronunciasse in modo contrastante rispetto ad altre procedure di annullamento, suscitando incoerenza e sottolineando la contraddizione delle decisioni prese dai tribunali arbitrali²⁴¹. Queste conclusioni dissimili derivanti da una situazione con un contesto simile e una parità di condizioni, hanno messo in dubbio l'affidabilità del sistema ISDS.

Il meccanismo di risoluzione delle controversie tra stato investitore ha rappresentato una rivoluzione nella regolamentazione degli investimenti sia nella fase contrattuale che nella fase di risoluzione dei conflitti, fornendo un forum de-politicizzato nel quale gli investitori potevano svolgere un ruolo attivo nel far valere i propri diritti, senza dover ricorrere alla protezione diplomatica. Tuttavia, questo sistema è stato oggetto di numerose critiche che hanno sottolineato l'inadeguatezza organica e la mancanza di omogeneità ed oggettività del diritto internazionale, che ha portato molto spesso a privilegiare i Paesi Occidentali a discapito dei Paesi in Via di Sviluppo.

²⁴¹ *Ivi*, p.155.

CAPITOLO 3

IL METODO CINESE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

3.1 Diritto Internazionale occidentale e progetto cinese

Di origine eurocentrica, il diritto internazionale si è sviluppato nel corso dei secoli adattandosi alle esigenze degli Stati-Nazione occidentali, che ne hanno diffuso le pratiche nel mondo attraverso la colonizzazione²⁴². Il diritto internazionale, dunque, fu creato con il fine ultimo di regolare i rapporti tra le varie Nazioni nel contesto di una realtà frammentata, peccando della mancanza di una visione del mondo come unica entità. L'impronta vestfaliana occidentale del diritto internazionale enfatizzò, specialmente nel periodo coloniale, la superiorità delle superpotenze europee, contrapponendole culturalmente, politicamente e biologicamente (con la teoria del darwinismo sociale) al resto degli stati colonizzati. Ciò permise lo sviluppo di concetti quali "civilizzazione", "sviluppo" e "progresso", legittimando il diritto internazionale occidentale attraverso lo sviluppo di istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite (UN), la Banca Mondiale (WB) e il Fondo Monetario Internazionale (IMF). Questa visione distorta del mondo sottolinea la soggettività del diritto internazionale, assoggettato alle esigenze e agli interessi di un numero ristretto di superpotenze (europee e americane) e la mancata oggettività delle sue regole.

In questo contesto si sviluppa la critica cinese del diritto internazionale considerato un diritto debole, discriminatorio e poco oggettivo. Inizialmente, nella fase di apertura e sviluppo, la

²⁴² He, C., *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, Normative Readings of the Belt and Road Initiative, 2018, pp. 86–95.

Repubblica Popolare Cinese ha aderito al diritto internazionale passivamente, con lo scopo di rilanciare l'economia nazionale ed inserirsi nel mercato globale, non avendo forza sufficiente per esercitare la propria influenza politica sul piano giuridico globale²⁴³. Il progetto BRI rappresenta una sorta di rinascita per il Paese Asiatico: attraverso questo programma di investimenti la Cina ha un impatto significativo sull'economia mondiale, esercitando la propria influenza politica per modificare la giurisprudenza in vigore e ristabilire un nuovo assetto mondiale. Grazie alla filosofia del *tianxia* e alla concezione della Nuova Via della Seta come bene pubblico globale, il Paese propone un nuovo modello di sviluppo basato sui principi di cooperazione e mutuo beneficio. La prospettiva geopolitica della Cina segue le orme del Piano Marshall americano (Joseph Nye, 2017) pur non imponendosi come unica grande potenza egemonica ma professando sempre l'importanza della cooperazione e dell'inclusione di coloro che decidono di aderire al progetto²⁴⁴.

Il progetto OBOR comprende una vasta area geografica, coinvolgendo una moltitudine di paesi che presentano una situazione eterogenea dal punto di vista dello sviluppo, della cultura e delle pratiche commerciali. Generalmente, il livello di sviluppo economico di un paese rispecchia anche il grado di sviluppo infrastrutturale. Alla BRI aderiscono numerose nazioni in via di sviluppo, il cui grado di commercializzazione, accesso ai mercati, agli investimenti e relativa giurisprudenza sono assai lacunosi²⁴⁵. Se lo scopo del progetto cinese è proprio quello di fornire un'assistenza e un impulso allo sviluppo infrastrutturale dei paesi arretrati, è pertanto necessaria una parallela implementazione delle norme che regolano gli accordi

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Yongmei Chen, *The Construction of the Rule of Law of OBOR through implementation of FTA*, A Legal Analysis of the Belt and Road Initiative, Martinico G., Wu X., 2020, pp. 69–102.

commerciali riguardanti i piani d'investimento, al fine di tutelare gli investitori cinesi e le *host country*.

3.1.1 Inadeguatezza dei sistemi convenzionali di risoluzione delle dispute internazionali per gli accordi BRI

L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio ha comportato l'uniformazione delle pratiche del Paese alla prassi internazionale. In quanto Stato Membro, la Nazione è rappresentata dal Dipartimento dei Trattati e della Legge (*Department of Treaty and Law*²⁴⁶) del Ministero del Commercio cinese (*MOFCOM*) su benestare del Consiglio di Stato. La partecipazione cinese alla WTO ha un beneficio duplice: da un lato le consente di far valere i propri diritti ed interessi commerciali in campo internazionale e dall'altro avvantaggia gli altri membri in caso di dispute commerciali dovute alla forte dipendenza cinese dal commercio estero²⁴⁷.

Tuttavia, la specificità del caso cinese presenta una sfida quotidiana all'adozione di questo sistema, a causa della mancanza di una coordinazione intergovernativa, di figure specializzate e della riluttanza cinese a ricorrere alla giurisprudenza internazionale, preferendo la risoluzione delle controversie presso le proprie corti nazionali. Alla base del conflitto d'interesse cinese vi è una disparità tra le politiche di controllo statale delle imprese e le politiche che incentivano i commerci²⁴⁸. Le imprese di proprietà statale godono di agevolazioni dal punto di vista finanziario, come ad esempio i sussidi e il monopolio dei

²⁴⁶ Composto da un insieme di avvocati interni il cui ambito di specializzazione rientra nel commercio internazionale e nella legislazione WTO. (Chi, 2012).

²⁴⁷ Manjiao Chi, *China's Participation in WTO Dispute Settlement Over the Past Decade: Experiences and Impacts*. *Journal of International Economic Law*, 15(1), 2012, pp. 29–49.

²⁴⁸ *Ivi*, p. 40.

mercati nazionali. Questo entrerebbe in conflitto con la condotta WTO, in particolare per quanto riguarda le normative antidumping, il trattamento nazionale, i sussidi e l'accesso ai mercati²⁴⁹.

Senza dubbio, l'ingresso cinese nella WTO ha influito considerevolmente sull'adesione cinese al diritto internazionale e all'adozione del DSM e dell'ISDS nel campo delle controversie di natura commerciale, nonché alla socializzazione del Paese a livello globale. I recenti accordi d'investimento conclusi tra la Cina e il Myanmar (2002) e l'Uzbekistan (2011) hanno anche testimoniato la crescente predisposizione cinese a rivolgersi al meccanismo ISDS per la risoluzione delle dispute, mettendo in luce il passaggio della Cina da paese emergente a potenza esportatrice di FDI e sottolineando la necessità di protezione dei suoi investitori²⁵⁰.

Nonostante questo, la WTO ha comunque rappresentato il foro maggiormente impiegato dalla Cina per la risoluzione delle dispute internazionali, aprendo il paese ad un confronto e ad una maggiore predisposizione al diritto internazionale.

La Belt and Road Initiative si fonda sul modello PPP (*public – private partnership*) nel quale i rapporti commerciali vedono la partecipazione dello stato cinese o delle sue imprese statali e le imprese private estere di altri stati. Pur prevedendo tra le possibilità l'impiego dei meccanismi di risoluzione delle controversie convenzionali quali ICSID e WTO, la RPC sottolinea l'inadeguatezza di questi mezzi²⁵¹ per la risoluzione delle dispute BRI²⁵² in quanto

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ J. Chaisse, J. Kirkwood, *Chinese puzzle: Anatomy of the Invisible Belt and Road Investment Treaties*, *Journal of International Economic Law*, 2020, p.17.

²⁵¹ Per ulteriori approfondimenti riguardanti i rapporti tra la RPC ed il diritto internazionale: Monika C. E. Heymann, *International Law and the Settlement of investment dispute relating to China*, *Journal of International Economic Law* 11(3), 2008, pp. 507 – 526.

²⁵² Anh N.T.L., Ha M.N., *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative*, 2018, pp. 159-174. In: Chong A., Pham Q. (eds) *Critical Reflections on China's Belt & Road Initiative*. Palgrave Macmillan, Singapore.

ricchi di imperfezioni: infatti l'ICSID manca di un meccanismo di costrizione e il WTO prevede tempi di risoluzione molto lunghi e anch'essi privi di un valido meccanismo costrittivo di applicabilità delle sentenze. Le istituzioni arbitrali internazionali si sono dimostrate più volte dalla parte degli investitori, proponendo sentenze inique e inconsistenti, a causa di una mancata interpretazione unitaria delle disposizioni dei trattati, mancanza di neutralità e di indipendenza dei propri funzionari, che sono andati a costituire col tempo un gruppo elitario. Inoltre, dal punto di vista geografico e psicologico la loro preparazione risulta essere inconsistente per una fruizione regionale da parte degli attori coinvolti nella Belt and Road²⁵³.

Risulta chiaro però, che avendo la Cina la paternità del progetto BRI, qualsiasi meccanismo alternativo da lei proposto terrebbe conto degli interessi dei propri investitori²⁵⁴.

Analizzando gli atteggiamenti dei due continenti in materia giurisprudenziale appare evidente che emergano delle disparità nel modo di affrontare le controversie di natura contrattuale tra i due continenti. Attualmente, per le dispute di natura commerciale e civile, la legislazione Europea si affida alle Convenzioni di Lugano e Bruxelles (I) ma, nel caso in cui una delle due parti coinvolte non sia uno stato membro, si applica la legge nazionale²⁵⁵. Per quanto riguarda la Cina invece, il diritto rimanda all'Articolo 265 della Legge di Procedura Civile²⁵⁶, secondo cui ogni contratto che vede il coinvolgimento della RPC, appartiene alla giurisdizione della Corte Popolare. Inoltre, la Cina ha accettato con riluttanza l'applicazione della Convenzione di New York (1958) sul riconoscimento di lodi

²⁵³Yang Lu, *The Establishment of Belt and Road International Investment Disputes Settlement Institution*, *Journal of Law and Commerce*, vol. 37, no. 1, Spring 2018, pp. 1-28. HeinOnline.

²⁵⁴Anh, Ha, *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative*, *op. cit.*, p. 166.

²⁵⁵*Ivi*, p. 167.

²⁵⁶China International Commercial Court. 2017. Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017). <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html> Consultato: 02.01.2021

arbitrali esteri degli altri stati firmatari, perseverando nell'osservanza della propria legge qualora un'azienda di proprietà estera risiedesse sul suolo cinese²⁵⁷.

Data l'eccezionalità del progetto, la mancanza di modelli interpretativi e di schemi giuridici attendibili nei quali poter racchiudere l'esperienza *Belt and Road* e la disparità di condotta tra le potenze occidentali e quelle in via di sviluppo, la Cina ha sottolineato la necessità di affiancare la costituzione di un apparato istituzionale e giuridico alla costruzione dei piani infrastrutturali fisici, al fine di tutelare e regolamentare i propri investimenti diretti esteri²⁵⁸.

3.2 Tipologie di dispute che riguardano la Belt and Road

Dall'eterogeneità degli attori prendenti parte agli accordi stipulati in seno alla Belt and Road, derivano diverse tipologie di conflitto che non possono essere racchiuse nel solo paradigma dell'*Investor State Dispute Settlement* al quale fa riferimento il diritto internazionale. Infatti, le materie oggetto di conflitto non si riducono unicamente all'investimento ma possono includere anche le transazioni commerciali, lo sviluppo energetico, i rapporti di lavoro, le questioni finanziarie, la proprietà intellettuale e le conformità normative²⁸¹. Wang Jiangyu, docente universitario e direttore del *Center for Chinese and Comparative Law* di Hong Kong, individua tre tipologie di dispute che possono riguardare la BRI a seconda degli attori coinvolti:

²⁵⁷ Anh, Ha, *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative*, op. cit., p. 167.

²⁵⁸ Antonelli, F. R., *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, 2020, pp. 121-133. In: Antonelli, Bani, Berta, Bonino, Cabestan, Cavalieri, Di Minin, Facchinetti, Fasulo, Fatiguso, Federighi, Innocenzi, Leporati, Mamone, Marazzi, Marri, Miranda, Pagani, Riva, Savina, Scarpari (eds.), *È tutta seta ciò che luccica? L'Italia e Xi: bilancio e prospettive della Via della Seta*, Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina, 2020. <https://www.fondazioneitaliacina.it/pdf/Mondo%20Cinese%20165-166.pdf>
Consultato: 04.01.2021

²⁸¹ Ernst-Ulrich Petersmann, *International Settlement of Trade and Investment Disputes over Chinese Silk Road Projects Inside the European Union*, 2020, pp. 45-68. In: Giuseppe Martinico, Xueyan Wu (eds), *A Legal Analysis of the Belt and Road Initiative*, Palgrave Mcmillan, 2020.

dispute intergovernative, dispute transazionali e dispute riguardanti il commercio internazionale e gli investimenti.

Per quanto riguarda la prima tipologia, le dispute commerciali che emergono dal disaccordo tra la Cina e le *host country* vengono risolte applicando la giurisprudenza della WTO (SSDS) e riguardano sia i governi dei paesi coinvolti che le imprese statali e private. Di fatto, gli accordi economici non sono stipulati tra le imprese statali cinesi (SOE) e le aziende locali e/o dai paesi terzi destinatari degli investimenti (sub contractor), quanto piuttosto sono frutto della negoziazione con i Governi dei paesi coinvolti nell'Iniziativa²⁸². Secondo il diritto internazionale consuetudinario, il paese ospitante l'investimento è tenuto a rispettare determinati standard di comportamento nei confronti dell'investitore estero, risarcendo lo stato estero in caso di mancato rispetto delle normative riguardanti l'investimento. Qualora si presentassero delle controversie in tema BRI, la Cina avrebbe dunque il diritto di rivendicare i diritti dei propri investitori. Nonostante vi sia questa possibilità, la cultura cinese predilige la diplomazia come mezzo per la risoluzione dei conflitti ma questo argomento verrà trattato in seguito²⁸³.

Riguardo alle dispute di tipo transazionale, queste possono scaturire da contratti riguardanti accordi di prestazione per costruire infrastrutture oppure da accordi di finanziamento. Queste dispute vedono il coinvolgimento di una parte cinese e una straniera e vengono trattate come controversie commerciali ordinarie dai tribunali competenti con norme di diritto interno o internazionale economico/privato.

²⁸² Antonelli, F. R., *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina, 2020, pp. 121-133.

²⁸³ Jiangyu Wang, *Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda*, The Chinese Journal of Comparative Law, Volume 8, Issue 1, June 2020, pp. 4-28.

Infine, la terza tipologia di dispute include le dispute commerciali e gli investimenti all'interno dell'area Belt and Road che non è detto che riguardino direttamente il progetto cinese. Solitamente in questa casistica vengono impiegate istituzioni internazionali convenzionali al meccanismo ISDS (dispute stato-investitore) per trattati di investimento bilaterali e multilaterali e accordi di libero scambio. Gli stati firmatari degli accordi in questione adottano la *Convenzione sulla risoluzione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati* (Convenzione di Washington) per la risoluzione dei lodi arbitrali anche se, data la crisi del sistema, numerosi sono gli episodi in cui vengono richiesti meccanismi alternativi.

Per garantire una maggior protezione dei propri investitori e assicurare loro un accesso agevolato al meccanismo ISDS, la RPC potrebbe agire in due modi: intraprendendo un processo di modernizzazione dei BIT in essere *case by case* (lavoro che richiederebbe uno sforzo immane sia dal punto di vista delle tempistiche che delle difficoltà per la negoziazione) oppure potrebbe avviare la promozione di istituzioni cinesi per la risoluzione di dispute transnazionali e convincere gli altri paesi ad aderirvi²⁸⁴.

Considerata la lacunosa rete di BIT tra la RPC e gli stati aderenti alla BRI, il prossimo paragrafo chiarirà che, pur avvalendosi dei propri tribunali arbitrali nazionali, la proposta giuridica cinese si è concentra sulla creazione di una corte commerciale internazionale. L'Iniziativa Belt and Road pone l'enfasi sul funzionalismo, sulla creazione di un'unica grande area commerciale e sulla mancata necessità di documenti formali che regolino gli IDE cinesi nella Via della Seta,

²⁸⁴ Yuwen Li, Cheng Bian, *China's stance on Investor – State Dispute Settlement: evolution, challenges and reform options*, *Nederland International Law Review*, Vol. 63, 2020, pp. 503-551.

motivo per cui le dispute Belt and Road avranno prevalentemente carattere commerciale e non saranno più incentrate sugli investimenti²⁸⁵.

3.3 Evoluzione delle proposte istituzionali e giuridiche cinesi per il progetto

Belt and Road

Considerata la varietà delle culture, delle politiche e delle tradizioni legali coinvolte e la singolarità del progetto cinese, la RPC ha più volte ribadito nel corso del tempo la necessità della creazione di una giurisprudenza e di un apparato istituzionale più consono alle esigenze della BRI, che sia in grado di fornire un trattamento equo e giusto agli attori che ne prendono parte.

L'essenza giuridica della BRI è racchiusa nello *Statement of the co-chairs of the Forum on the Belt and Road legal cooperation* (2018), che elenca i principali settori del diritto che vengono coinvolti nel progetto e che necessitano di essere uniformati: essi riguardano le materie finanziarie, i principi contabili, l'imposizione fiscale, le dogane e barriere fitosanitarie, i trasporti, la proprietà intellettuale, la protezione ambientale, ecc.²⁸⁶. La costituzione di infrastrutture giuridiche, sviluppate di pari passo con i progetti infrastrutturali, è utile al rafforzamento della cooperazione economica e politica dei paesi che vi partecipano, all'implementazione delle misure per la diminuzione dei rischi collegati agli investimenti e all'efficientamento dell'apparato amministrativo pubblico²⁸⁷.

²⁸⁵ J. Chaisse, J. Kirkwood, *Chinese puzzle: Anatomy of the Invisible Belt and Road Investment Treaties*, *Journal of International Economic Law*, 2020, p. 3.

²⁸⁶ Antonelli, F. R., *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, *Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina*, 2020, pp. 123-124.

²⁸⁷ *Ibid.*

Ogni innovazione istituzionale è preceduta però da una valutazione della sua reale necessità e fattibilità²⁸⁸. Nel XXI secolo, l'evoluzione e l'implemento degli accordi internazionali ha comportato un aumento esponenziale dei casi di dispute che vedevano il coinvolgimento di un investitore ed un'entità statale, soprattutto in seguito alla materializzazione del progetto cinese, coinvolgendo un sempre maggior numero di paesi in via di sviluppo e necessitando dunque di organismi che riconoscessero le peculiarità geografiche e il grado di sviluppo dei paesi interessati. Grazie alla promozione di un nuovo apparato istituzionale creato *ad hoc* per la BRI, la Cina godrebbe di una maggior influenza politica nel piano della governance internazionale²⁸⁹.

L'atteggiamento della Cina nei confronti del diritto internazionale e il pragmatismo, che ha accompagnato il Paese nel corso del periodo delle riforme, hanno permesso l'innalzamento del ruolo della Cina da paese arretrato e in via di sviluppo a potenza mondiale in grado di svolgere un ruolo attivo nell'evoluzione delle politiche commerciali e legislative²⁹¹.

3.3.1 La nascita di una nuova banca multilaterale di sviluppo

Al fine di agevolare il processo di introduzione dell'innovazione istituzionale a supporto della Via della Seta, la Cina ha promosso la creazione di un apparato finanziario che è andato a costituirsi di pari passo con la proposta giuridica, sottolineando la necessità della di nuovi organismi finanziari in grado di fornire dei fondi per la realizzazione dei progetti in essere.

²⁸⁸ Yang Lu, *The Establishment of Belt and Road International Investment Disputes Settlement Institution*, *Journal of Law and Commerce*, vol. 37, no. 1, Spring 2018, pp. 1-28

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹¹ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, *SSRN Electronic Journal*, 2019.

A questo scopo nel 2015 il governo cinese, insieme ad altri 56 membri fondatori, ha inaugurato la *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), una banca multilaterale di sviluppo con un capitale di 100 miliardi di dollari²⁹², la cui partecipazione è aperta a tutti i paesi membri della Banca Mondiale e della *Asian Development Bank*²⁹³. La Banca, con sede a Pechino, si propone come simbolo di rinascita dello Stato cinese nel campo internazionale. Eroga finanziamenti sotto forma di prestiti, investimenti nel capitale sociale delle aziende, si offre come garante di prestiti finalizzati allo sviluppo economico ed offre servizi di consulenza tecnica nel territorio. Il suo obiettivo principale è il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dell'Asia, incentrando la propria azione in progetti di sviluppo energetico, dei trasporti e della protezione ambientale²⁹⁴.

Inoltre, la AIIB è affiancata da altri organismi quali il *Silk Road Fund*, un fondo sovrano per lo sviluppo istituito nel 2014 con lo scopo di aumentare i depositi d'oro dei paesi più poveri coinvolti nella Via della Seta²⁹⁵; la *Shanghai Cooperative Organization Development Bank* (SCO) e la *New Development Bank*, che cooperano in stretta relazione con le banche multilaterali di sviluppo quali la Banca Mondiale e la *Asian Development Bank* (ADB)²⁹⁶.

Oltre allo sviluppo di nuovi organismi finanziari per il foraggiamento dei progetti infrastrutturali, la diplomazia cinese si è fatta testimone di un nuovo modo di stringere i

²⁹² Asian Infrastructure Investment Bank, Articles of Agreement, Belt and Road Portal.
<https://eng.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylyw/201711/201711150415020.pdf> Consultato: 15.01.2021

²⁹³ A. Panaro, O. Ferrara, Gli investimenti cinesi lungo la nuova Via della Seta Marittima: il ruolo della AIIB, *Rivista Scientifica della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (REPoT)*, 3(1), 2017, p. 11.

²⁹⁴ S. Biccocchi, C. Carotenuto, *Asian Infrastructure Investment Bank, Guida operative per iniziative di sviluppo nell'area Asia-Pacifico*, MAECI, pwc.
<https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/asian-infrastructure-bank.pdf> Consultato: 14.01.2021

²⁹⁵ Rohini Kamal, Kevin P. Gallagher, China goes global with Development Banks, *Bretton Woods Project*, April 2016.

²⁹⁶ Chaisse, Matsushita, *China's 'Belt and Road' Initiative -- Mapping the World's Normative and Strategic Implications*, op. cit., pp. 170-171.

rapporti politici e commerciali con i propri partner, proponendo un cambio delle tendenze in vigore nella pratica internazionale in materia di trattati e più specificatamente nella risoluzione delle controversie. Come spiegherà il prossimo paragrafo, grazie alla BRI hanno preso forma ulteriori nuove istituzioni per la gestione delle dispute tra gli attori coinvolti nei progetti, in grado di fornire una valida alternativa alle istituzioni giuridiche convenzionali.

3.3.2 Evoluzione delle proposte giuridiche cinesi

La RPC ha più volte affermato la necessità della disposizione di un nuovo, indipendente e più efficiente meccanismo per la risoluzione delle dispute BRI, in grado di rispecchiare la cultura, le tradizioni, la storia e i sistemi legali e giuridici dei paesi che aderiscono all'Iniziativa, al fine di favorire una maggior integrazione dei PVS nell'economia globale²⁹⁷.

Dando uno sguardo all'evoluzione dell'atteggiamento della Cina nei confronti della creazione di un nuovo apparato giuridico, possiamo individuare una serie di *step* che hanno segnato la nascita e lo sviluppo delle infrastrutture del diritto della Belt and Road. Contemporaneamente alla critica degli organismi istituzionali esistenti, la letteratura cinese ha infatti iniziato dal 2015 a divulgare una serie di proposte sul piano internazionale.

2015: Judicial Options

Nel tentativo di fornire una soluzione ad un meccanismo di risoluzione delle controversie modellato sulle esigenze della Belt and Road nel 2015 la Corte Suprema del Popolo, il più alto organismo governativo cinese, ha promulgato un documento denominato "*Judicial Options*", letteralmente opzioni giudiziarie, al fine di fornire delle linee guida per la costituzione di un

²⁹⁷ Wang Guiguo, *The Belt and Road Initiative in quest for a dispute resolution mechanism*, Asia Pacific Law Review, No. 25, 2017.

apparato giudiziario a supporto della BRI²⁹⁸. Composto da 16 articoli, esso rappresenta una serie di dichiarazioni più che delle misure concrete, riprendendo molte delle asserzioni fatte dalla Cina nel corso delle riforme giudiziarie iniziate nel 2014²⁹⁹. In particolare, tra gli argomenti più salienti vi sono l'esercizio della giurisdizione, la protezione delle parti straniere, l'assistenza giudiziaria internazionale, la formazione di figure specializzate nella risoluzione dei contenziosi di Belt and Road, l'uniformazione del diritto dei paesi aderenti al progetto attraverso la fruizione di casi guida ecc.³⁰⁰

Questo documento ha apportato un enorme contributo dal punto di vista del legame tra la Cina ed il mondo, modificando l'atteggiamento rigido e conservatore della RPC nei confronti della Convenzione di New York. La Corte Suprema del Popolo ha così ribadito il proprio supporto all'arbitrato internazionale commerciale e marittimo nel processo di implementazione di *One Belt One Road* ed ha inoltre confermato l'impegno delle corti cinesi nel riconoscere e far rispettare i lodi arbitrali esteri nel territorio nazionale³⁰¹. Di fatto però, l'insistenza nell'utilizzo della Commissione Internazionale Cinese per l'arbitraggio in materia economica e commerciale (*Chinese International Economic and Trade Arbitration Commission – CIETAC*) nelle clausole di risoluzione delle controversie dei contratti BRI tra le banche e le imprese statali cinesi, monopolizza le sentenze in favore delle imprese e degli istituti finanziari cinesi. Per non parlare delle difficoltà riguardanti la lingua, la legge applicabile e i protocolli di comunicazione³⁰².

²⁹⁸ Wang Jianguy, *Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda*, op. cit., p. 13.

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Antonelli, *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, op. cit., p. 128.

³⁰¹ Ahn, Ha, *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative*, op. cit., pp. 167-168.

³⁰² *Ibid.*

2016: Blue Book

Ad ottobre 2016, l'Accademia Internazionale della BRI con sede ad Hong Kong, in collaborazione con massimi esperti provenienti da 30 paesi, ha rilasciato un insieme di regole denominate "Blue Book" riguardanti la conciliazione, l'arbitrato e un sistema di appello³⁰³ relative a tre tipologie di dispute: commerciali, intergovernative e tra investitore e stato. Per ottenere un riconoscimento da parte della comunità internazionale, nella formulazione delle sue regole il Blue Book ha fatto affidamento alle Regole di Conciliazione UNCITRAL, dal momento che sia la Cina che gli altri paesi asiatici hanno contribuito attivamente alla formulazione di queste ultime³⁰⁴. La conciliazione, considerata come prerequisito al procedimento del contenzioso, rappresenta intrinsecamente i valori della cultura e della tradizione Orientale ed essendo una fase formalmente riconosciuta dalla BRI, rappresenta anche un tentativo da parte della Cina di inserire nella pratica internazionale la propria cultura, influenzando la pratica dei meccanismi di risoluzione delle controversie. Inoltre, il Blue Book inserisce la mediazione come passaggio iniziale e necessario per proseguire con il procedimento arbitrale.

Il processo di mediazione cinese è differente da quello convenzionalmente inteso in occidente. Mentre quello europeo si fonda sull'adesione volontaria delle parti, le quali interagiscono grazie alla mediazione di un intermediario che agisce come facilitatore, al fine di raggiungere un compromesso, il mediatore cinese ha un ruolo più attivo ed interventorista, ha la facoltà di pronunciarsi sui fatti in oggetto esprimendo delle opinioni, di avanzare delle proposte e di fornire una direzione al procedimento³⁰⁵. Solo dopo il fallimento di conciliazione e mediazione

³⁰³ Wang Guiguo, *The Belt and Road Initiative in quest for a dispute resolution mechanism*, op. cit., p. 12.

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Bernarndo Cartoni, *The Belt and Road Initiative and the tools to solve BRI-related disputes*, Conference Paper, *International Arbitration and the Jurisdiction of Arbitral Tribunals*, 2019, pp. 6-7.

le parti coinvolte possono procedere con l'arbitrato³⁰⁶. Dunque, se la cultura cinese preferisce metodi di risoluzione informali dei conflitti piuttosto che ricorrere ad una via giudiziaria, nel caso della Belt and Road questo si tradurrebbe in un confronto *one-to-one* nel quale la Cina non avrebbe alcuna difficoltà a far valere la propria opinione, grazie al peso politico ed economico posseduto dalla Nazione³⁰⁷. Sia la mediazione che l'arbitrato osservano lo stesso codice di condotta di confidenzialità. Nel caso dell'arbitrato, svolto secondo le norme di arbitrato UNCITRAL³⁰⁸, il Blue Book prevede la presenza di almeno un arbitro specializzato nelle pratiche locali e regionali dei paesi interessati. È opportuno sottolineare come, a differenza l'arbitrato, la mediazione non comporti un deterioramento dei rapporti commerciali presenti e futuri tra le parti coinvolte. Nel caso in cui lo si ritenga necessario, è prevista la consultazione di esperti. È inoltre prevista una procedura abbreviata per i casi che non superano i 5 milioni di dollari. Infine, la procedura di appello atta a correggere eventuali errori di arbitrato o a fornire una seconda chance alla parte sconfitta è consentita per tutti i tipi di dispute ad eccezione di quelle commerciali³⁰⁹.

2017: CIETAC Investment Arbitration Rules

La *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) rappresenta l'istituzione arbitrale più antica esistente in Cina con il potere di disciplinare le dispute estere³¹⁰. A settembre 2017, al fine di regolare i procedimenti arbitrali riguardanti gli investimenti, la CIETAC ha emanato le *International Investment Arbitration Rules*, la cui

https://www.researchgate.net/publication/338342824_THE_BELT_AND_ROAD_INITIATIVE_AND_THE_TOOLS_TO_SOLVE_BRI-RELATED_DISPUTES Consultato: 25.01.2021

³⁰⁶ Ahn, Ha, *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative* op. cit., p. 168.

³⁰⁷ Antonelli, *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, op. cit., p. 127.

³⁰⁸ Wang Guiguo, *The Belt and Road Initiative in quest for a dispute resolution mechanism*, op. cit., p. 14.

³⁰⁹ *Ivi*, p. 15.

³¹⁰ J. Tao, M. Zhong, *Resolving Disputes in China: New and Sometimes Unpredictable Developments*, 2019, pp. 56-73. In: Quayle, Gao (eds), *International Organizations and the promotion of effective Dispute Resolution*, AIB Yearbook of International Law, 2019. (a)

giurisdizione rientra nei trattati d'investimento, sulle dispute tra stato e investitore, sulle organizzazioni intergovernative o altri enti imputabili ad uno Stato purché vi sia il consenso preliminare delle parti³¹¹.

Secondo l'Articolo 2 del Regolamento, la CIETAC acconsente alla disciplina di ogni tipo di caso riguardante gli investimenti internazionali che consista in un contratto, un trattato, uno statuto di legge oppure dei regolamenti dal momento in cui una delle due parti coinvolte manifesti l'intenzione di ricorrere a questo tipo di meccanismo e la controparte ne dia il consenso³¹². I casi vengono giudicati presso l'*Investment Dispute Settlement Center* (IDSC) con sede a Pechino oppure presso l'*Hong Kong International Arbitration Center* (HKIAC) (Articolo 4) da uno, tre o più giudici (sempre in numero dispari) nominati dalle parti tra quelli proposti dalla CIETAC, i quali devono essere di nazionalità diversa dalle parti in causa (Articoli 10-11).

La CIETAC, impegnandosi nello stringere delle alleanze con le altre istituzioni arbitrali vicine, ha concluso dei memorandum con l'*Asian International Arbitration Centre* e il *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), al fine di favorire il consolidamento dei procedimenti arbitrali della regione³¹³ ed agevolare l'internazionalizzazione e la connettività del proprio arbitrato³¹⁴. Inoltre, è previsto che l'udienza sia pubblica, salvo indicato diversamente dagli attori coinvolti, a differenza del Regolamento ICSID che prevede la segretezza del procedimento³¹⁵, così come la pubblicazione di tutta la documentazione relativa al caso. La

³¹¹ Herbert Smith Freehills, *Facilitating the Belt and Road: CIETAC launches Investment Arbitration Rules*, 4 December 2017. <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/facilitating-the-belt-and-road-cietac-launches-investment-arbitration-rules> Consultato: 09.01.2021

³¹² China International Economic and Trade Arbitration Commission International Investment Arbitration Rules, Article 2, 12 September 2017. <http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Page&a=index&id=390&l=en> Consultato: 09.01.2021

³¹³ Peter Hirst, Mun Yeow, *Journey to the East: Chinese arbitration policy and the challenge for institution*, Clyde&Co., 25 September 2019. <https://www.clydeco.com/de/insights/2019/09/journey-to-the-east-chinese-arbitration-policy-cha> Consultato: 17.02.2021

³¹⁴ Mark Feldman, *Connectivity and Decoupling: Belt and Road Dispute Resolution in a Fractured Trade Environment*, 10 September 2019.

³¹⁵ Herbert Smith Freehills, *Facilitating the Belt and Road: CIETAC launches Investment Arbitration Rules*.

politica di trasparenza che distingue questo tribunale arbitrale entra in contrasto con l'opacità della Cina, la quale non aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Trasparenza dell'arbitrato tra Stato e Investitore³¹⁶.

2018: Anno di svolta

Il 2018 rappresenta un punto fondamentale nella storia politica cinese in quanto segna il passaggio ad un nuovo stadio dello sviluppo dell'apparato istituzionale giuridico della Belt and Road, caratterizzato da un importante sforzo di coordinazione da parte della Cina per la costituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie per la BRI senza precedenti. Il filo conduttore della propaganda del capo di stato Xi Jinping rimane quello del dialogo, degli sforzi congiunti a favore di un mutuo beneficio, invitando i paesi membri a trovare una soluzione alle dispute attraverso la discussione pacifica, la fiducia e tentando di appianare le divergenze e i timori reciproci³¹⁷.

A giugno 2018 la Corte Suprema del Popolo annuncia la costituzione della *China International Commercial Court* (CICC), una piattaforma per la risoluzione delle dispute commerciali BRI che si avvale dei meccanismi di risoluzione quali il contenzioso, la mediazione e l'arbitrato³¹⁸. La sua ideazione ebbe inizio a gennaio dello stesso anno grazie ad un documento composto da 19 articoli, *Opinion regarding establishing One Belt One Road International Commercial Dispute Resolution Mechanism and Institution*, atto a fornire una delucidazione in merito alla giurisdizione della Corte, alla selezione dei giudici, alla conoscenza della materia giuridica

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ *The BRI Progress, Contributions and Prospects*, China Daily, April 2019.

http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/23/WS5cbe5761a3104842260b7a41_1.html Consultato: 07.01.2021

³¹⁸ Tao, Zhong, *Resolving Disputes in China: New and Sometimes Unpredictable Developments*, op. cit.

internazionale e alla raccolta di prove generate all'estero³¹⁹. Il documento individuava tre linee guida: la creazione di una corte commerciale internazionale, la costituzione di un comitato di esperti di commercio internazionale e un meccanismo di risoluzione delle dispute che includesse contenzioso, arbitrato e mediazione (*one stop shop*) in modo efficiente e con dei costi contenuti. Cinque mesi dopo seguì la pubblicazione delle disposizioni da applicare nei processi BRI (*CICC Provisions*³²⁰) e l'inaugurazione di due tribunali, rispettivamente a Shenzhen (riferimento per la Via della Seta Marittima) e Xi'an (per la Via della Seta Terrestre), in qualità di corti internazionali commerciali presso cui otto giudici scelti dalla Corte Suprema applicassero le disposizioni della CICC³²¹. La scelta delle due sedi non è casuale: la città di Shenzhen è stata protagonista dell'attuazione delle politiche commerciali cinesi durante il periodo di apertura degli anni Ottanta, grazie anche alla posizione strategica che ha reso la metropoli uno snodo marittimo cruciale per lo sviluppo della Via della Seta Marittima. Per quanto riguarda la Via della Seta Terrestre, Xi'an occupa una posizione strategica per lo sviluppo continentale del Paese e per le relazioni economiche e commerciali con l'Asia e l'Europa³²².

La CICC, formalmente operativa dal 1° luglio 2018, si occupa di dispute commerciali internazionali che interessano un ammontare di almeno 300 milioni di RMB (circa 43 milioni di USD), previo consenso delle parti all'assegnazione della disputa presso la Corte Suprema. Più specificatamente, nella giurisdizione della CICC rientrano classificati come dispute commerciali internazionali, i casi in cui una o entrambe le parti sono straniere o apolidi, una o

³¹⁹ J. Tao, M. Zhong, *The China International Commercial Court: A New Chapter for Resolving International Commercial Dispute in China*, The Journal of the Dispute Resolution Section of the International Bar Association, Vol. 13, No. 2, 2019, pp. 153-172. (b)

³²⁰ CICC, Procedural Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court (For Trial Implementation) <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/1183.html> Accesso: 07.01.2021

³²¹ Tao, Zhong, *Resolving Disputes in China: New and Sometimes Unpredictable Developments*, op. cit., p. 65.

³²² David Holloway, *The New Chinese International Commercial Court and the Future of Dispute Resolution in the Belt and Road Initiative*, in L. Chen and A. Janssen (eds.), *Dispute Resolution in China, Europe and World*, 2020, pp. 51-80.

entrambe le parti risiedono al di fuori del territorio della RPC così come l'oggetto del contenzioso³²³ (che altrimenti sarebbe regolato secondo l'Art. 265 della Legge di Procedura Civile), nonché i casi in cui il fatto legale, consistente nella relazione commerciale tra le parti, è esterno alla Cina. Inoltre, ai fini del mantenimento del carattere commerciale internazionale del comitato, la Corte ha sottolineato che le decisioni della CICC non sono soggette ad appello³²⁴.

Tale meccanismo contiene comunque delle limitazioni: in quanto membri selezionati dalla Corte Suprema del Popolo, i giudici della CICC devono essere cittadini cinesi competenti in materia giuridica ed economica internazionale e devono possedere una certa familiarità e padronanza della lingua inglese. Inoltre, essendo la CICC parte della gerarchia dell'apparato giudiziario cinese, le regole procedurali a cui la corte deve fare affidamento sono sottoposte al diritto di Procedura Civile nazionale, la lingua nella quale si svolge il processo è il cinese³²⁵, così come lo è la cittadinanza dei funzionari che rappresentano le parti in causa³²⁶. Queste condizioni riducono enormemente il carattere internazionale della CICC. Nonostante questo, la Corte si impegna a rispettare l'autonomia delle parti e ad adottare le migliori pratiche di risoluzione di contenziosi commerciali internazionali. Inoltre, la Cina promuove l'adozione di metodi informali e pacifici di risoluzione delle controversie commerciali prima di intraprendere l'arbitrato³²⁷.

Nell'agosto 2018 è seguito lo stabilimento dell'*International Commercial Expert Committee* (ICEC), un comitato composto da 32 esperti cinesi ed esteri selezionati direttamente dalla

³²³ Antonelli, *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, op. cit., pp. 128-129.

³²⁴ Wang Jiangyu, *Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda*, op. cit., p. 16.

³²⁵ Anche se è consentito presentare la documentazione in lingua inglese senza una traduzione cinese.

³²⁶ CICC, Civil Procedural Law, Art. 262. <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html> Consultato: 08.01.2021

³²⁷ Jiangyu Wang, *Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda*, op. cit.

Corte Suprema del Popolo come massimi esponenti di arbitrato commerciale internazionale, arbitrato internazionale in materia di investimenti, di costruzione di progetti internazionali e commercio internazionale che assistono la CICC nella pronunciazione delle sentenze. Inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato funge da anello di congiunzione tra la pratica cinese e quella internazionale, rendendo il procedimento di risoluzione delle dispute più efficiente e meno costoso³²⁸. Solitamente, le Corti Commerciali Internazionali presentano una composizione eterogenea dei funzionari, i quali provengono da un background giuridico differente al fine di garantire un certo grado di oggettività nell'applicazione delle norme di diritto internazionale³²⁹. Non potendo esercitare come giudici nella CICC a causa della propria nazionalità, gli esperti di diritto internazionale possono dunque unirsi al Comitato, i cui compiti includono la condotta dei procedimenti di mediazione a nome della Corte previo consenso delle parti, l'assistenza e la spiegazione dei regolamenti commerciali stranieri e della loro applicazione e la fornitura di consulenze ed interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema del Popolo³³⁰. In caso di raggiungimento di una soluzione, la mediazione fornita dalla ICEC può essere convertita in un lodo CICC ed essere soggetta ad applicazione³³¹. Questa innovazione è servita alla Cina per ovviare alle critiche da parte degli altri sistemi giuridici internazionali in merito alla mancanza di oggettività della propria istituzione, dal momento che secondo il Regolamento i provvedimenti del Comitato possono essere riconosciuti dalla CICC assumendo carattere vincolante e rappresentando di fatto il carattere oggettivo e internazionale della Corte cinese³³².

³²⁸ Tao, Zhong, *Resolving Disputes in China: New and Sometimes Unpredictable Developments*, op. cit.

³²⁹ È il caso, ad esempio, della *Singapore International Chamber of Commerce*, i cui giudici (16 in tutto) presentano diversi background esperienziali giuridici: 7 Inghilterra, 4 Australia, 1 Canada, 1 Francia, 1 Hong Kong, 1 Giappone, 1 USA. - Wei Cai, Andrew Godwin, *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, British Institute of International and Comparative Law, 2019, p. 879.

³³⁰ Tao, Zhong, *The China International Commercial Court: A New Chapter for Resolving International Commercial Dispute in China*, op. cit., p. 164.

³³¹ *Ibid.*

³³² Cai, Godwin, *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, op. cit., p. 880.

Il 5 dicembre 2018, in occasione di un convegno sul meccanismo diversificato di risoluzione delle controversie commerciali internazionali la Corte Suprema del Popolo ha diffuso delle Regole Ausiliarie, tre documenti normativi con lo scopo di far luce su alcune questioni irrisolte, rispettivamente: *Notice of the Supreme People's Court on Inclusion of the First Group of International Commercial Arbitration and Mediation Institutions in the "One-stop" Diversified International Commercial Dispute Resolution Mechanism*, le Regole Procedurali per lo svolgimento dei processi della CICC (*Procedure Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court*) e le Regole di Lavoro per il Comitato ICEC³³³. Secondo quanto riportato nel primo documento, esistono varie istituzioni cinesi di arbitrato e mediazione che concorrono alla risoluzione delle controversie commerciali internazionali; tra queste spiccano cinque istituzioni arbitrali commerciali (*China International Economic and Trade Arbitration Commission – CIETAC*, *Shenzhen Court of International Arbitration – SCIA*, *Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission – SHIAC*, *Beijing International Arbitration Center – BAC*, e *China Maritime Arbitration Commission – CMAC*) e due istituzioni di mediazione commerciale internazionale: il *China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Mediation Center* e il *Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)*³³⁴. Solamente queste istituzioni arbitrali possono godere dell'assistenza della CICC anche se non si avvalgono di regole di arbitrato specifiche per la BRI ma applicano i regolamenti arbitrali ordinari³³⁵.

³³³ CICC, The China International Commercial Court (CICC) in 2018.

<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html> Consultato: 20.01.2021

³³⁴ CICC, Notice of the General Office of the Supreme Peoples' Court on Inclusion of the First Group of International Commercial Arbitration and Mediation Institutions in the "One-Stop" Diversified International Commercial Dispute Resolution Mechanism, 5 December 2018.


<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/1144.html> Consultato: 20.01.2021

³³⁵ Bernardo Cartoni, *The Belt and Road Initiative and the tools to solve BRI-related disputes*, op. cit., p. 14.

Inoltre, per quanto riguarda l'arbitrato, il *China Council for the Promotion of International Trade* ha emanato una serie di regole per la risoluzione di contenziosi tra soggetti pubblici e investitori privati in materia di investimenti internazionali, concorrendo alla pari dei regolamenti arbitrali esistenti quali ICSID, UNCITRAL, SCC e ICC³³⁶.

Al 2018 risale anche il sopra citato *Statement of the co-chairs of the Forum on the Belt and Road legal cooperation*³³⁷ organizzato dal Ministero degli Affari Esteri cinese in collaborazione con la *China Law Society*. Al Forum hanno partecipato 300 esperti cinesi provenienti da diversi livelli dell'amministrazione cinese specializzati in materia di affari esteri e giustizia, nonché diversi esponenti di spicco del settore provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'Asia e dell'Africa³³⁸.

Figura 2 Evoluzione delle proposte giuridiche cinesi



Rielaborazione dell'autore

Attraverso le corti situate nelle Zone Economiche Speciali (*Free Trade Zone – FTZ*), la Cina sperimenta l'attendibilità delle proprie proposte (approccio graduale delle riforme) e mira a rafforzare l'innovazione della pratica internazionale integrando l'applicazione del diritto

³³⁶ Antonelli, *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, op. cit., p. 130.

³³⁷ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, *Statement of the co-chairs of the Forum on the Belt and Road legal cooperation*, 2018. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1573635.shtml
Consultato: 20.01.2021

³³⁸ Antonelli, *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, op. cit., p. 134.

internazionale convenzionale con i regolamenti da lei ideati³³⁹. Quest'innovazione si sviluppa attraverso tre direttive: l'approvvigionamento di casi studio che costituiscono dei precedenti di applicazione di questo diritto divenendo a tutti gli effetti delle fonti per il regolamento internazionale, l'interpretazione originale delle norme esistenti e il rifiuto di applicare delle regole del diritto internazionale considerate irrazionali o discriminatorie³⁴⁰.

La Cina si basa su un sistema giudiziario stratificato al cui apice si trova la Corte Suprema, che esercita il controllo su tutte le corti popolari locali e speciali del territorio nazionale. Le corti locali si dividono in tre livelli rispettivamente: i tribunali popolari di base, che si occupano della realtà cittadina e dei distretti municipali; i tribunali popolari intermedi, che esercitano la propria giurisdizione sulle prefetture; e le alte corti popolari (32 in totale) il cui potere ricade sulle province, su alcune municipalità speciali e sulle regioni autonome³⁴¹. Le corti più alte sovrintendono il lavoro delle corti al livello inferiore mentre i tribunali speciali esercitano la propria giurisdizione solamente in merito a dei casi specifici (a questo gruppo appartengono ad esempio i tribunali militari, marittimi, della proprietà intellettuale e finanziari). Al vertice del sistema giudiziario, la Corte Suprema supervisiona l'intero organico, emettendo documenti giudiziari come le interpretazioni giudiziarie, con lo scopo di istruire e regolare le attività dei tribunali che sottostanno alla propria giurisdizione³⁴². In quanto organismo permanente della Corte Suprema, la CICC non è considerata parte del sistema delle corti locali o speciali³⁴³. Secondo quanto riportato nell'Articolo 2 delle *CICC Provisions*, la Corte Suprema

³³⁹ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, op. cit., p. 13.

³⁴⁰ *Ibid.*


³⁴¹ Wei Cai, Andrew Godwin, *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, British Institute of International and Comparative Law, 2019, pp. 869-902.

³⁴² J. Tao, M. Zhong, *The China International Commercial Court: A New Chapter for Resolving International Commercial Dispute in China*, *The Journal of the Dispute Resolution Section of the International Bar Association*, Vol. 13, No. 2, 2019, Nota no. 62, p. 165.

³⁴³ Cai, Godwin, *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, op. cit., p. 872.

del Popolo ha il potere di selezionare i casi da sottoporre alla Corte Internazionale Commerciale. Oltre alle caratteristiche sopra citate, nella giurisdizione CICC rientrano le dispute di prima istanza della Higher People Court nel caso in cui questa ritenga che vi sia la necessità di ottenere un giudizio da parte della Corte Suprema, i casi che si ritiene abbiano un impatto significativo a livello nazionale (si considerano casi rilevanti - secondo la discrezione della Corte Suprema - quelli che coinvolgono figure di alto profilo, aziende o eventi sociali che hanno ottenuto l'attenzione dell'opinione pubblica), istanze arbitrali aventi carattere conservativo, esecuzioni o annullamenti di lodi arbitrali individuati dall'Articolo 14 delle *Provisions*, ed altri casi che la Corte Suprema ritiene debbano essere visionati dalla CICC³⁴⁴.

Figura 3: Gerarchia del sistema giudiziario cinese



Rielaborazione dell'autore

³⁴⁴ Tao, Zhong, *The China International Commercial Court: A New Chapter for Resolving International Commercial Dispute in China*, op. cit., pp. 165-166.

Il consenso internazionale della giurisprudenza BRI e delle banche multilaterali come la AIIB, costituiscono fattori fondamentali per il riconoscimento e l'innalzamento del ruolo della RPC come potenza globale, così come lo sforzo compiuto dal Paese per la collaborazione intergovernativa negli organismi internazionali delle Nazioni Unite³⁴⁵.

Nel prossimo capitolo verranno approfondite le modalità con le quali la Cina tenta di promuovere l'affermazione delle proprie proposte nel panorama giuridico internazionale e come queste rappresentino una sfida al modello liberale statunitense.

³⁴⁵ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, op. cit., pp. 26-28.

CAPITOLO 4

MECCANISMI DI DIFFUSIONE DEL SISTEMA CINESE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Come sottolineato nei precedenti capitoli, l'atteggiamento di apertura degli ultimi decenni verso il mondo globalizzato a cominciare dall'adesione alla WTO nel 2001, ha portato la Cina ad operare una sorta di innovazione selettiva dal punto di vista dell'adesione ad istituzioni e norme provenienti dal contesto economico globale, portando la Nazione ad adoperarsi per lo sviluppo delle proprie proposte³⁴⁶. Dall'analisi della letteratura riguardante il processo di riforma delle proposte giuridiche cinesi sono emersi, nel corso della trattazione, una serie di meccanismi grazie ai quali queste innovazioni sono state introdotte nel panorama internazionale: queste verranno esplicitate ed approfondite nel presente capitolo.

4.1 Risultati e Discussione

La sponsorizzazione dell'innovazione giuridica cinese è stata agevolata dall'influenza che la Nazione ha acquisito in campo internazionale attraverso il progetto Belt and Road. La Nuova Via della Seta abbraccia una vasta area geografica che comprende tradizioni giuridiche eterogenee di *civil law*, *common law*, tradizioni islamiche e continentali che riscontrano una certa diffidenza nell'affidarsi al giudizio dei tribunali internazionali³⁴⁷.

³⁴⁶ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, SSRN Electronic Journal, 2019, p. 2.

³⁴⁷ Malik R. Dahlan, *Envisioning foundations for the law of the BRI: rule of law and dispute resolution challenges*, Harvard International Law Journal Essay, Vol. 62, 2020, p. 5.

Per la promozione della proposta istituzionale, la dialettica cinese si è focalizzata sulla necessità di donare omogeneità all'assetto giuridico internazionale in materia di risoluzione delle controversie, cercando di fornire una soluzione che infondesse un senso di coesione ed identità sociale alla comunità di Belt and Road³⁴⁸ e fosse in grado di colmare il ridotto e lacunoso accesso al meccanismo ISDS presente dei BIT cinesi con i partner BRI³⁴⁹. Nell'intento di persuadere i propri partner commerciali ad aderire alla propria corte commerciale e alle altre proposte istituzionali arbitrali, l'azione della Cina si è declinata in una serie di meccanismi di promozione delle proprie istituzioni a livello internazionale.

4.1.1 Organizzazione di forum internazionali

Un primo meccanismo si è concretizzato attraverso l'organizzazione di forum internazionali, seminari e corsi di formazione rivolti alle classi dirigenti delle nazioni in via di sviluppo, nonché ad operatori giudiziari stranieri³⁵⁰, durante i quali il governo cinese si è impegnato nella persuasione dei partecipanti grazie all'esercizio del soft power economico e politico della RPC. A tal proposito, il 14 e 15 maggio 2017 è stato inaugurato a Pechino il primo *Belt and Road Forum for International Cooperation*, una piattaforma diplomatica multilaterale che ha visto la partecipazione di 29 capi di stato, 70 organizzazioni internazionali e delegati (tra cui ufficiali, finanziari, imprenditori e agenzie di stampa) provenienti da 130 paesi³⁵¹. Durante questa tavola rotonda, sono stati approfonditi temi sensibili come lo sviluppo tecnologico e la

³⁴⁸ *Ivi*, p. 4.

³⁴⁹ Yuwen Li, Cheng Bian, *China's stance on Investor – State Dispute Settlement: evolution, challenges and reform options*, *Nederland International Law Review*, Vol. 63, 2020, p. 524.

³⁵⁰ Joel Slawotsky, *The long-term ramifications of China's BRI jurisprudence*, *Law at the end of the day*, L.C. Backer's Blog, 15th April 2019. <https://lbackerblog.blogspot.com/2019/04/joel-slawotsky-longer-term.html> Consultato: 10.03.2021

³⁵¹ Beijing Review, *First Belt and Road Forum for International Cooperation*, 21st March 2019. http://www.bjreview.com/Special Reports/2019/Second Belt and Road Forum for International Cooperation/For Your Information/201903/t20190321_800162828.html Consultato: 09.03.2021

protezione ambientale, i meccanismi di cooperazione finanziaria, gli investimenti, la proprietà intellettuale e la risoluzione delle dispute³⁵². Un secondo forum è stato ospitato nella capitale cinese dal 25 al 27 aprile 2019. Inoltre, nel 2018 la Corte Suprema cinese, congiuntamente con UNCITRAL, CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) e CIETAC, ha organizzato il *China Arbitration Summit*, durante il quale la Cina ha illustrato il processo di riforma del proprio apparato giudiziario nazionale e ha introdotto l'intenzionalità di costituire la CICC e la ICEC, in un clima di apertura, inclusione e trasparenza sulle pratiche di risoluzione delle dispute commerciali internazionali³⁵³. L'anno successivo a Pechino si è tenuto il Simposio sino-francese sul processo commerciale internazionale (*the Sino-French Symposium on International Commercial Trial*), durante il quale i due paesi hanno presentato i propri tribunali commerciali, hanno discusso in merito alla gestione dei casi, al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in paesi stranieri e alle sfide affrontate dai giudici in materia di commercio internazionale³⁵⁴.

Dunque, facendo leva sulla discriminazione che i paesi in via di sviluppo hanno subito da parte delle potenze occidentali attraverso l'utilizzo del meccanismo ISDS, la Cina tenta di rafforzare la coesione e la cooperazione economica attraverso partnership politiche ed economiche come ad esempio l'ASEAN, la Shanghai Cooperation Organization, l'Asia – Pacific Economic Cooperation, la Central Asian Regional Economic Cooperation, ecc., ricercando il consenso dei paesi aderenti agli stessi accordi multilaterali per politiche economiche e legali, ampliando così la costruzione di una rule of law specifica per la Belt and Road Initiative³⁵⁵.

³⁵² Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, SSRN Electronic Journal, 2019 p. 9.

³⁵³ Liu Tingmei, *The China International Commercial Court (CICC) in 2018*, International Commercial Litigation and Diversified Dispute Resolution, China International Commercial Court, 2019.
<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html> Consultato: 09.03.2021

³⁵⁴ Ibid.

³⁵⁵ Yongmei Chen, *The construction of the Rule of Law of OBOR through implementation of FTA*, Martinico G., Wu X., 2020, p. 74.

4.1.2 Riforma dei regolamenti arbitrali ed ampliamento della giurisdizione ai casi di arbitrato internazionale

Al fine di apportare un miglioramento del meccanismo di risoluzione delle dispute ISDS ed affermare le proprie istituzioni a livello internazionale, la RPC ha riformato i regolamenti delle proprie istituzioni arbitrali per estenderne la giurisdizione ai casi di arbitrato internazionale. In particolare, nel 2016 la *Shenzhen Court of International Arbitration* (SCIA) ha avviato una serie di innovazioni strutturali che si sono concretizzate nella modifica del proprio regolamento arbitrale per includere la risoluzione delle controversie con una controparte straniera grazie all'adozione delle linee guida UNCITRAL e divenendo la prima istituzione cinese ad occuparsi di dispute tra stato e investitore; l'anno seguente l'assorbimento della *Shenzhen Arbitration Commission* ha permesso alla Corte di ottenere un maggior prestigio e competitività a livello internazionale grazie all'appoggio del governo centrale³⁵⁶. Allo stesso modo, la CIETAC nel 2017 ha integrato il proprio regolamento con l'adozione delle Arbitration Rules for International Investment Disputes, che le permettono di applicare i propri servizi in materia di contratti, trattati e altri strumenti adottati negli accordi tra stato e investitore³⁵⁷. Sulla scia di queste due istituzioni arbitrali, nel 2019 la *Beijing Arbitration Commission* ha anch'essa riformato il proprio regolamento per includere la gestione di dispute internazionali³⁵⁸. Le istituzioni arbitrali cinesi hanno la volontà di sopperire alla mancanza di fiducia da parte dei PVS verso le istituzioni occidentali e di porsi come alternativa non-ICSID al regolamento comunemente adottato in capo internazionale per la risoluzione delle dispute arbitrali internazionali³⁵⁹, dal momento che non tutti gli stati aderenti alla BRI hanno

³⁵⁶ Chen Huiping, *China's Innovative ISDS Mechanisms and Their Implications*, AJIL Unbound, Vol. 112, 2018, pp. 207-208.

³⁵⁷ *Ibid.*

³⁵⁸ Meng Chen, *The reforming Chinese chapter of international dispute resolution under the belt and road initiative*, The Pacific Review, 2019, p. 15.

³⁵⁹ *Ivi*, pp. 13-14.

acconsentito all'applicazione dell'ICSID Convention e che alcuni BIT in essere con la Cina non prevedono il ricorso a tale organismo per la risoluzione delle dispute³⁶⁰.

4.1.3 Creazione di istituzioni arbitrali all'estero

Tramite la creazione di centri arbitrali per la risoluzione delle dispute tra stato e investitore che vedono la partecipazione di stati nei quali la RPC ha un'abbondante flusso di FDI, la Cina sta costituendo ulteriori istituzioni giudiziarie in grado di eludere le giurisdizioni dei tribunali locali e delle altre istituzioni internazionali, fornendo un'alternativa agli investitori cinesi per l'ambientazione di dispute ISDS³⁶¹.

Un esempio di questa tipologia di istituzioni è rappresentato dal China – Africa Joint Arbitration Center (CAJAC) con sede a Shanghai e Johannesburg. Questo organismo arbitrale nasce da un accordo di cooperazione congiunta tra la Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC), l'Arbitration Foundation of Southern Africa, l'Association of Arbitrators Southern Africa e Africa ADR (alternative dispute resolution) firmato nel 2015³⁶². Grazie all'esperienza acquisita in campo di amministrazione delle dispute arbitrali e all'ausilio di esperti del settore legale commerciale nelle relazioni Cina – Africa, la CAJAC Shanghai si propone come piattaforma internazionale al servizio dell'Iniziativa Belt and Road³⁶³.

³⁶⁰ David Holloway, *The New Chinese International Commercial Court and the Future of Dispute Resolution in the Belt and Road Initiative*, in L. Chen and A. Janssen (eds.), *Dispute Resolution in China, Europe and World*, 2020, pp. 71-73.

³⁶¹ Chen, Huiping, *China's Innovative ISDS Mechanisms and Their Implications*, op. cit., p. 209.

³⁶² China – Africa Arbitration Centre Shanghai, CAJAC Shanghai, About us. http://www.shiac.org/CAJAC/aboutus_E.aspx?page=3 Consultato: 25.03.2021

³⁶³ *Ibid.*

4.1.4 One stop shop

L'integrazione di mediazione, arbitrato e contenzioso (*one stop shop*) in un'unica istituzione commerciale ha permesso alla Cina di fornire un servizio efficiente, trasparente e flessibile, abbattendo enormemente i costi e permettendo alle parti coinvolte nella disputa di poter scegliere il meccanismo più adatto alla risoluzione e di passare liberamente da un metodo all'altro in modo fluido ³⁶⁴. Avvalendosi di tale meccanismo, le parti sono incoraggiate ad affrontare la disputa in modo pacifico tramite il processo di mediazione. Inoltre, la presenza del Comitato di esperti internazionali (ICEC) come parte integrante della CICC, dona una certa imparzialità ed oggettività alle sentenze della Corte cinese³⁶⁵.

Rivestendo il ruolo di organismo permanente della Corte Suprema e facendo così parte del sistema giudiziario nazionale, attualmente alla CICC è consentito amministrare solamente i casi che coinvolgono la RPC (*exclusive jurisdiction clause*), nonostante vi sia l'intento di eliminare questo prerequisito discriminatorio che preclude alle parti la scelta di un tribunale neutrale, a maggior ragione perché l'eliminazione della clausola permetterebbe alla CICC di espandere la sua giurisdizione e di aumentare la sua fruizione a livello internazionale³⁶⁶.

Grazie alla possibilità di amministrare le dispute internazionali di natura commerciale della Belt and Road, che coinvolgono una buona parte delle potenze economiche mondiali, la Cina ha la possibilità di sviluppare una giurisprudenza innovativa per la risoluzione delle

³⁶⁴ Liu Tingmei, *The China International Commercial Court (CICC) in 2018*, International Commercial Litigation and Diversified Dispute Resolution, China International Commercial Court, 2019.
<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html> Consultato: 09.03.2021

³⁶⁵ Cai, Godwin, *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, op. cit., p. 880.

³⁶⁶ Wei Cai, Andrew Godwin, *Challenges and opportunities for the China International Commercial Court*, British Institute of International and Comparative Law, 2019, pp. 884-886.

controversie e di veicolare le norme e i valori legali attraverso la Via della Seta³⁶⁷. Inoltre, il meccanismo *one stop* dei tribunali cinesi permette di integrare le norme e le procedure del diritto internazionale occidentale³⁶⁸.

4.1.5 Legittimazione della proposta giuridica attraverso la costituzione di organizzazioni finanziarie

La fidelizzazione dei propri partner commerciali esteri e delle relative nazioni all'apparato istituzionale cinese si è compiuta anche attraverso la costituzione di istituzioni formali esterne come le banche multilaterali d'investimento quali l'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) e la *New Development Bank* (NDB) che, oltre a sponsorizzare i progetti Belt and Road, hanno permesso un innalzamento dell'influenza economica e finanziaria della Repubblica Popolare Cinese e hanno fornito un sostegno istituzionale ai nuovi organismi dell'apparato giudiziario cinese³⁶⁹, donando una parvenza di credibilità, affidabilità, standard internazionali e un sistema di governance non interamente cinese³⁷⁰. Per la realizzazione delle istituzioni per la risoluzione delle dispute BRI la Cina si è avvalsa dunque di piattaforme esistenti come la AIIB, la quale ha fornito, tra le altre cose, un forum di discussione per la redazione di una convenzione alla base della costituzione di una nuova istituzione giuridica³⁷¹. Ai fini della concretizzazione di queste istituzioni esterne, indispensabile è stato l'approvvigionamento di fondi, ottenuti grazie alla sottoscrizione dei membri e al supporto finanziario della banca,

³⁶⁷ Joel Slawotsky, *The long-term ramifications of China's BRI jurisprudence*, Law at the end of the day, L.C. Backer's Blog, 2019. <https://lcbackerblog.blogspot.com/2019/04/joel-slawotsky-longer-term.html> Consultato: 10.03.2021

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ Mark Feldman, *Connectivity and Decoupling: Belt and Road Dispute Resolution in a Fractured Trade Environment*, 10 September 2019, p.4.

³⁷⁰ Malik R. Dahlan, *Envisioning foundations for the law of the BRI: rule of law and dispute resolution challenges*, op. cit., p.20.

³⁷¹ Yang Lu, *The Establishment of Belt and Road International Investment Disputes Settlement Institution*, *Journal of Law and Commerce*, vol. 37, no. 1, Spring 2018, pp. 16-18.

nonché di risorse umane dotate di una sufficiente conoscenza ed esperienza³⁷². È possibile dunque notare un tentativo della Repubblica Popolare Cinese di legittimare le proprie istituzioni per la risoluzione delle dispute attraverso la ricerca del sostegno della banca multilaterale di sviluppo con sede a Pechino.

4.1.6 Strumenti multilaterali per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze

Un ulteriore supporto alle nuove istituzioni giudiziarie è stato fornito dall'azione di strumenti multilaterali per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. A tal proposito, la Cina ha aderito ad una serie di convenzioni quali la Convenzione di New York (1958) sul riconoscimento dei lodi arbitrali esteri, la Convenzione Aia (2005) sulla scelta del foro competente con il quale amministrare la controversia e la Convenzione di Singapore (2019) sulla mediazione e la Convenzione Aia (2019) sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale³⁷³. È molto probabile che i paesi coinvolti nel progetto aderiscano alla creazione di un nuovo organismo internazionale a causa della mancanza di fiducia negli organismi esistenti sia internazionali (in quanto inclini al favoreggiamento delle potenze occidentali) che nazionali (quali le camere di commercio, che nonostante l'indubbia imparzialità non godono di molta popolarità in campo internazionale a causa dell'impiego delle leggi nazionali)³⁷⁴.

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Mark Feldman, *Connectivity and Decoupling: Belt and Road Dispute Resolution in a Fractured Trade Environment*, op. cit., p.4.

³⁷⁴ Yang Lu, *The Establishment of Belt and Road International Investment Disputes Settlement Institution*, *Journal of Law and Commerce*, vol. 37, no. 1, Spring 2018, pp. 16-18.

4.1.7 Zone Economiche Speciali

Infine, grazie al pragmatismo che caratterizza l'attività di riforma del Paese, la Cina può promuovere l'innovazione istituzionale attraverso la graduale introduzione delle proprie proposte giuridiche e normative nelle corti situate nelle Zone Economiche Speciali nazionali e, solo dopo averne verificato l'attendibilità e il conseguente impatto positivo, promuoverle a livello internazionale grazie al sostegno dei fruitori locali, innalzando il bagaglio esperienziale della Cina e il suo ruolo di guida nelle negoziazioni internazionali³⁷⁶.

Il territorio cinese gode della presenza di ventuno zone economiche speciali, di cui sei sono di recente costituzione (2019 – 2020)³⁷⁷. In queste aree, inaugurate in varie occasioni a partire dal 2013, il governo cinese ha la possibilità di sperimentare l'introduzione di alcune politiche di prova in materia fiscale, economica, ecc., convogliando tutt'intorno una serie di agglomerati regionali di fornitori stranieri e lavoratori specializzati³⁷⁸. Il Vicepresidente della Corte Suprema Popolare cinese ha sottolineato la potenzialità di queste aree ai fini della sperimentazione delle innovazioni istituzionali e legali proposte dalla Cina³⁷⁹, rivestendo il ruolo di "programmi pilota" in grado di ridurre i rischi economici e legali di queste innovazioni³⁸⁰.

³⁷⁶ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, op. cit., p. 19.

³⁷⁷ Dorcas Wong, *China's FTZ count rise to 21 after Beijing, Hunan and Anhui are newly added*, China Briefing, September 28, 2020. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-ftz-count-rise-to-21-after-beijing-hunan-and-anhui-are-newly-added/> Consultato: 26.03.2021

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ Wang Heng, *China's New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, op. cit., p. 13.

³⁸⁰ *Ivi*, p. 19.

CONCLUSIONE

Avvalendosi della letteratura di Political Economy, questa tesi si è proposta di analizzare l'introduzione di un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie internazionali da parte della Repubblica Popolare Cinese.

Gli ultimi decenni sono stati testimoni di un nuovo ruolo della Cina come potenza globale, da paese in via di sviluppo in continuo adattamento con la pratica internazionale, a potenza economica in grado di esercitare la propria influenza sulle altre nazioni.

Grazie alla Belt and Road Initiative e agli ingenti flussi di investimenti diretti esteri verso l'esterno, che hanno permesso lo sviluppo di nuove infrastrutture e trasporti, la Cina è stata in grado di introdurre una propria proposta istituzionale e normativa nel quadro internazionale. Il carattere inclusivo dell'Iniziativa ha inoltre permesso la diffusione di un nuovo modo di intraprendere i rapporti commerciali con le altre nazioni, affiancando degli accordi informali come i memorandum all'esistente e lacunosa rete di accordi bilaterali.

L'azione cinese di alterazione dello status quo internazionale si è così declinata attraverso lo sviluppo di istituzioni formali esterne ed interne: le istituzioni esterne hanno incluso l'inaugurazione di una nuova banca multilaterale di sviluppo, la AIIB, che ha permesso di foraggiare il piano di investimenti cinesi nell'area di Belt and Road e di proporsi come forum di discussione per la creazione di nuove istituzioni giuridiche legittimandole.

La mancanza di omogeneità riguardante la tutela degli investimenti e l'inadeguatezza delle istituzioni esistenti, adibite alla risoluzione dei conflitti internazionali ha inoltre permesso lo

sviluppo di istituzioni interne, le tra le quali emerge la costituzione di una nuova istituzione per la risoluzione delle dispute di carattere commerciale, la China International Commercial Court (CICC). Questa, pur appartenendo al sistema gerarchico dei tribunali nazionali cinesi ha espresso l'intento di internazionalizzarsi, amministrando le dispute tra un investitore cinese e uno stato estero. L'unicità di questa istituzione non riguarda solo la sua proposta di raggruppamento delle modalità di risoluzione delle dispute (mediazione, arbitrato e contenzioso) ma riguarda anche la mancanza di una composizione eterogenea dei suoi funzionari. A differenza delle altre Corti, infatti, alla CICC appartengono solamente cittadini cinesi.

Inoltre, il governo cinese ha operato una sorta di riforma delle procedure dei propri tribunali arbitrali per la risoluzione delle dispute in materia di investimenti, ampliando la loro giurisdizione per accogliere i casi internazionali. A sostegno delle proprie proposte, la Cina si è avvalsa di strumenti multilaterali per presentare le proprie proposte al resto dei paesi e ha aderito ad una serie di convenzioni per il riconoscimento dei lodi arbitrali all'estero.

Infine, per verificare l'attendibilità delle innovazioni, la Cina ha sperimentato le proprie innovazioni nelle zone economiche speciali del proprio territorio, guadagnandosi il sostegno dei fruitori locali.

Nonostante queste innovazioni si facciano portatrici di un nuovo modo di stringere i rapporti economici tra le nazioni e di affrontare le dispute internazionali, la Cina sottolinea che il suo intento non è quello di sostituirsi alla pratica internazionale esistente, piuttosto ha la volontà di porsi utile complemento alle istituzioni internazionali esistenti.

Bibliografia e sitografia

Anh N.T.L., Ha M.N., *Legal Challenges to the Belt and Road Initiative*, 2018, pp. 159-174. In: Chong A., Pham Q. (eds) *Critical Reflections on China's Belt & Road Initiative*. Palgrave Macmillan, Singapore.

Antonelli, F. R., *Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative*, 2020, pp. 121-133. In: Antonelli, Bani, Berta, Bonino, Cabestan, Cavalieri, Di Minin, Facchinetti, Fasulo, Fatiguso, Federighi, Innocenzi, Leporati, Mamone, Marazzi, Marri, Miranda, Pagani, Riva, Savina, Scarpari (eds.), *È tutta seta ciò che luccica? L'Italia e Xi: bilancio e prospettive della Via della Seta*, Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina, 2020. <https://www.fondazioneitaliacina.it/pdf/Mondo%20Cinese%20165-166.pdf>
Consultato: 04.01.2021

Asian Infrastructure Investment Bank, Articles of Agreement, Belt and Road Portal. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylyw/201711/201711150415020.pdf>
Consultato: 15.01.2021

Begic T., *Applicable law in international investment disputes*, Utrecht: Eleven International Publishing, 2005.

Beijing Review, *First Belt and Road Forum for International Cooperation*, 21st March 2019. http://www.bjreview.com/Special Reports/2019/Second Belt and Road Forum for International Cooperation/For Your Information/201903/t20190321_800162828.html
Consultato: 09.03.2021

Belt and Road Initiative, *Cooperation Agreements and MoUs under the Belt and Road Initiative*, November 2018. <https://www.beltroad-initiative.com/memorandum-of-understanding-belt-and-road-initiative/#more-1881> Consultato: 16.01.2021

Belt and Road Initiative. <https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/> Consultato: 15.01.2021

Berger, A., *China's new bilateral investment treaty programme: Substance, rationale and implications for international investment law making*, German Development Institute (DIE), 2008.

Biocchi S., Carotenuto C., *Asian Infrastructure Investment Bank, Guida operativa per iniziative di sviluppo nell'area Asia-Pacifico*, MAECI, pwc. <https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/asian-infrastructure-bank.pdf>
Consultato: 14.01.2021

Bondaz A., *Rebalancing China Geopolitics*, China Analysis, European Council of Foreign Relations, June 2015. https://www.files.ethz.ch/isn/191753/China_analysis_belt_road.pdf
Consultato: 26.02.2020

Buckley, P. J., Clegg, L.J., Cross, A.R., Liu, X., Voss, H., Zheng, P., *The determinants of Chinese outward foreign direct investment*, Journal of International Business Studies, Vol. 38, No. 4, 2007, pp. 499-518.

Cabestan J.P., *Xi Jinping's international objectives and strategies*, 2020, pp.39-52. In: Antonelli, Bani, Berta, Bonino, Cabestan, Cavalieri, Di Minin, Facchinetti, Fasulo, Fatiguso, Federighi, Innocenzi, Leporati, Mamone, Marazzi, Marri, Miranda, Pagani, Riva, Savina, Scarpari (eds.), *È tutta seta ciò che luccica? L'Italia e Xi: bilancio e prospettive della Via della Seta*, Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina, 2020. <https://www.fondazioneitaliacina.it/pdf/Mondo%20Cinese%20165-166.pdf>
Consultato: 04.01.2021

Cai W., Godwin A., *Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court*, British Institute of International and Comparative Law, 2019.

Calamita M.R., *Dalla Via della Seta alla Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia – Cina*, Saggi, DPCE Online, Marzo 2019, pp. 1961-1977. <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/786/727> Consultato: 22.09.2021

Cartoni B., *The Belt and Road Initiative and the tools to solve BRI-related disputes*, Conference Paper, International Arbitration and the Jurisdiction of Arbitral Tribunals, 2019. https://www.researchgate.net/publication/338342824_THE_BELT_AND_ROAD_INITIATIVE_AND_THE_TOOLS_TO_SOLVE_BRI-RELATED_DISPUTES Consultato: 25.01.2021

Chaisse J. and Matsushita M., *China's 'Belt and Road' Initiative -- Mapping the World's Normative and Strategic Implications*, Journal of World Trade, Vol. 52, Issue 1, February 2018, pp. 163–185.

Chaisse J., Kirkwood J., *Chinese puzzle: Anatomy of the Invisible Belt and Road Investment Treaties*, Journal of International Economic Law, 2020.

Chen H., *China's Innovative ISDS Mechanisms and Their Implications*, AJIL Unbound, Vol. 112, 2018.

Chen M., *The reforming Chinese chapter of international dispute resolution under the belt and road initiative*, The Pacific Review, 2019.

Chen Y., *The Construction of the Rule of Law of OBOR through implementation of FTA*, A Legal Analysis of the Belt and Road Initiative, Martinico G., Wu X., 2020, pp. 69–102.

Chi M., *China's Participation in WTO Dispute Settlement Over the Past Decade: Experiences and Impacts*. Journal of International Economic Law, Vol. 15, No. 1, 2012, pp. 29–49.

Child, J., *China and International Business*, The Oxford Handbook of International Business (2 ed.), 2009.

Chin H., He W., *The Belt and Road Initiative: 65 Countries and Beyond*, 2016.

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/B%26R_Initiative_65_Countries_and_Beyond.pdf. Consultato: 21.12.2020

China – Africa Arbitration Centre Shanghai, CAJAC Shanghai, About us.

http://www.shiac.org/CAJAC/aboutus_E.aspx?page=3 Consultato: 25.03.2021

China Daily, *The BRI Progress, Contributions and Prospects*, China Daily, April 2019.

http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/23/WS5cbe5761a3104842260b7a41_1.html

Consultato: 07.01.2021

China International Commercial Court. 2017. Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017). <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html> Consultato: 02.01.2021

China International Economic and Trade Arbitration Commission International Investment Arbitration Rules, Article 2, 12 September 2017.

<http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Page&a=index&id=390&l=en> Consultato:

09.01.2021

Choi W.M., *The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement*

Paradigm, *Journal of International Economic Law*, Volume 10, Issue 3, September 2007.

CICC, Civil Procedural Law, Art. 262. <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html>

Consultato: 08.01.2021

CICC, Notice of the General Office of the Supreme Peoples' Court on Inclusion of the First Group of International Commercial Arbitration and Mediation Institutions in the "One-Stop" Diversified International Commercial Dispute Resolution Mechanism, 5 December 2018.

<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/1144.html> Consultato: 20.01.2021

CICC, Procedural Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court (For Trial Implementation).

<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/1183.html> Accesso: 07.01.2021

CICC, The China International Commercial Court (CICC) in 2018.

<http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html> Consultato: 20.01.2021

Cohen D., *China's second opening: grand ambition but a long road ahead*, China Analysis, European Council of Foreign Relations, June 2015.

Dahlan M.R., *Envisioning foundations for the law of the BRI: rule of law and dispute resolution challenges*, Harvard International Law Journal Essay, Vol. 62, 2020.

Dawson A., Swiss L., *Foreign aid and the rule of law: institutional diffusion versus legal research*, The British Journal of Sociology, Vol. 71, 2020, pp. 761-784.

Dobbin F., Simmons B., Garrett G., *The global diffusion of public policies: social construction, coercion, competition or learning?*, Annual Review of Sociology, Vol. 33, 2007, pp. 449-472.

Du M. M., *China's "One Belt, One Road" Initiative: Context, Focus, Institutions, and Implications*, The Chinese Journal of Global Governance, Vol. 2, No. 1, 2016, pp. 30-43.

Eberhardt P., Olivet C., *Profiting from injustice how law firms, arbitrators and financiers are fueling an investment arbitration boom*, Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute, Brussels, 2012.

Fasulo F., *La Belt and Road Initiative: implicazioni geopolitiche per l'Italia*, 2020, pp. 63-74. In: Antonelli, Bani, Berta, Bonino, Cabestan, Cavalieri, Di Minin, Facchinetti, Fasulo, Fatiguso, Federighi, Innocenzi, Leporati, Mamone, Marazzi, Marri, Miranda, Pagani, Riva, Savina, Scarpari (eds.), *È tutta seta ciò che luccica? L'Italia e Xi: bilancio e prospettive della Via della Seta*, Mondo Cinese: Rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia-Cina, 2020. <https://www.fondazioneitaliacina.it/pdf/Mondo%20Cinese%20165-166.pdf>
Consultato: 04.01.2021

Feldman, *Connectivity and Decoupling: Belt and Road Dispute Resolution in a Fractured Trade Environment*, 10 September 2019.

Frenkel M., Walter B., *Do Bilateral Investment Treaties Attract Foreign Direct Investment? The Role of International Dispute Settlement Provisions*, The World Economy, 2018.

Gilardi F., *Transnational diffusion: norms, ideas and policies*, Handbook of International Relations, 2012, pp. 453-477.

Hachez N., Wouters J., *International Investment Dispute Settlement in the 21st century: does the preservation of the public interest require an alternative to the arbitral model?*, In F.Baetens(Ed.), *Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives*, Cambridge University Press, 2013, pp. 417-449.

He C., *The Belt and Road Initiative as Global Public Good: Implications for International Law*, Normative Readings of the Belt and Road Initiative, 2018, pp. 85–104.

Heymann M. C. E., *International Law and the Settlement of investment dispute relating to China*, Journal of International Economic Law, Vol. 11, Issue 3, 2008, pp. 507 – 526.

Hirst P., Yeow M., *Journey to the East: Chinese arbitration policy and the challenge for institution*, Clyde&Co., 25 September 2019.
<https://www.clydeco.com/de/insights/2019/09/journey-to-the-east-chinese-arbitration-policy-cha> Consultato: 17.02.2021

Holloway D., *The New Chinese International Commercial Court and the Future of Dispute Resolution in the Belt and Road Initiative*, in L. Chen and A. Janssen (eds.), *Dispute Resolution in China, Europe and World*, 2020, pp. 51-80.

ICSID Additional Facility Rules, Introductory Notes, International Centre for the Settlement of Investment Dispute, p. V. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/facility-archive/v.htm> Consultato: 14.11.2020

ICSID Convention Arbitration Rules, International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partF-chap01.htm>

ICSID Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, Chapter II, Article 25(1), International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partA-chap02.htm>
Consultato: 13.11.20

ICSID Convention, Chapter IV, Article 36, International Centre for the Settlement of Investment Dispute. <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partA-chap04.htm> Consultato: 13.11.2020

ICSID, Database of ICSID Member States. <https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states> Consultato: 13.11.2020

International Chamber of Commerce Italia, *Commissioni*. <https://www.iccitalia.org/commissioni/> Consultato: 17.11.2020

International Chamber of Commerce Italia, *Incoterms*. <https://www.iccitalia.org/incoterms-2020/> Consultato: 17.11.2020

International Chamber of Commerce, *Governing Body for Dispute Resolution Services*. <https://iccwbo.org/about-us/governance/the-icc-governing-body-for-dispute-resolution-services/> Consultato: 17.11.2020

International Chamber of Commerce, ICC Italia. <https://www.iccitalia.org> Consultato: 17.11.2020

International Chamber of Commerce, *International Court of Arbitration*. <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/>
Consultato: 17.11.2020

Kamal R., Gallagher K.P., *China goes global with Development Banks*, Bretton Woods Project, April 2016.

Khan J.A., *An empirical analysis of investor state dispute settlement mechanism: a case study of bilateral investment treaties*, *Journal of Indian Research (ISSN: 2321-4155) Vol.5, No.2, April-June, 2017.*

Khan J.A., *Managing Investment Disputes: A Critical Analysis of Investor State Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties*, *Journal of Management & Public Policy Vol. 8, No. 2, June 2017, pp. 33-44.*

Koning M., Mertens G., Roosenboom P., *Drivers of Institutional Change around the world: the case of IFRS*, Journal of International Business Studies, 2017.

Li Y., Bian C., *China's stance on Investor – State Dispute Settlement: evolution, challenges and reform options*, Nederland International Law Review, Vol. 63, 2020, p. 503-551.

Liu T., *The China International Commercial Court (CICC) in 2018*, International Commercial Litigation and Diversified Dispute Resolution, China International Commercial Court, 2019. <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html> Consultato: 09.03.2021

Lu Y., *The Establishment of Belt and Road International Investment Disputes Settlement Institution*, Journal of Law and Commerce, vol. 37, no. 1, Spring 2018, pp. 1-28.

Meseguer C., Gilardi F., *What is new in the study of policy diffusion?*, Review of International Political Economy, Vol. 16, No. 3, 2009.

Ministero dello Sviluppo Economico, Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell'"Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo", 23 marzo 2019. http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/Italia-Cina_20190323/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf Consultato: 17.01.2021

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, *Statement of the co-chairs of the Forum on the Belt and Road legal cooperation*, 2018. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1573635.shtml Consultato: 20.01.2021

Nedopil C., *Countries of the Belt and Road Initiative*, Beijing, IIGF Green BRI Center, 2021. <https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/> Consultato: 05.03.2021

Panaro A., Ferrara O., *Gli investimenti cinesi lungo la nuova Via della Seta Marittima: il ruolo della AIIB*, Rivista Scientifica della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (REPoT), Vol. 3, No. 1, 2017.

Petersmann E.U., *International Settlement of Trade and Investment Disputes over Chinese Silk Road Projects Inside the European Union*, 2020, pp. 45–68. In: Giuseppe Martinico, Xueyan Wu (eds), *A Legal Analysis of the Belt and Road Initiative*, Palgrave Mcmillan, 2020.

Peterson L., *A gift you can't refuse? Foreign aid, INGOs and development in the World Polity*, Studies in Emergent Order, Vol. 7, 2014.

Pohl J., Mashigo K., Nohen A., *Dispute settlement provisions in international investment agreements: A large sample survey*, OECD Working Papers on International Investment, No. 2012/2, OECD Investment Division, 2012. https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2012_2.pdf Consultato: 04.11.2020

Ramon-Berjano C., *The Belt and Road Initiative: infrastructure, investments and opportunities for Latin America*, Megatrend Revija, Vol. 15, No 3, 2018, pp. 173-192.

Sejko D., *Protecting Foreign Direct Investment in the Belt and Road Countries*, Thought Leadership Brief, HKUSTIEMS Institute for Emerging Market Studies, No. 33, September 2019.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI9PWNoKPuAhVPzqQKHZsMCJkQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fiems.us.t.hk%2Fassets%2Fpublications%2Fthought-leadership-briefs%2Ftlb33%2Fsejko-protecting-fdi-bri-hkustiems-tlb33.pdf&usg=AOvVaw2DK3oYXKzhIMMBsPevedZO> Consultato: 18.01.2021

Slawotsky J., *The long-term ramifications of China's BRI jurisprudence*, Law at the end of the day, L.C. Backer's Blog, 15th April 2019. <https://lcbackerblog.blogspot.com/2019/04/joel-slawotsky-longer-term.html> Consultato: 10.03.2021

Smith Freehills H., *Facilitating the Belt and Road: CIETAC launches Investment Arbitration Rules*, 4 December 2017. <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/facilitating-the-belt-and-road-cietac-launches-investment-arbitration-rules> Consultato: 09.01.2021

Strang D., Meyer J.W., *Institutional conditions for diffusion*, Theory and Society, Vol. 22, No. 4, 1993.

Tao J., Zhong M., *Resolving Disputes in China: New and Sometimes Unpredictable Developments*, 2019, pp. 56-73. In: Quayle, Gao (eds), *International Organizations and the promotion of effective Dispute Resolution*, AIB Yearbook of International Law, 2019. (a)

Tao J., Zhong M., *The China International Commercial Court: A New Chapter for Resolving International Commercial Dispute in China*, The Journal of the Dispute Resolution Section of the International Bar Association, Vol. 13, No. 2, 2019, pp. 153-172. (b)

The State Council Information Office of the People's Republic of China, China Arctic Policy, Belt and Road Portal, January 2018. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchi/qwfb/46076.htm> Consultato: 15.01.2021

Tirkey A., *The inconvenient truth about China's International Commercial Courts*, Observer Research Foundation (ORF), 24th August 2020.

UNCITRAL *Arbitration Rules*, United Nations Commission on International Trade Law. <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf> Consultato: 16.11.2020

UNCITRAL, *A guide to UNCITRAL. Basic facts about the United Nation Commission on International Trade Law*, United Nations, Vienna, 2013, p. 1. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/12-57491-guide-to-uncitral-e.pdf> Consultato: 16.11.2020

UNCITRAL, *Origin, Mandate and Composition of UNCITRAL*, United Nations Commission on International Trade Law. https://uncitral.un.org/en/about/faq/mandate_composition Consultato: 16.11.2020

UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking*, New York and Geneva, 2007(a). https://unctad.org/system/files/official-document/iteiia20065_en.pdf Consultato: 10.11.2020

UNCTAD, *Investor – State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking*, New York and Geneva, 2007(b). https://unctad.org/system/files/official-document/iteiia20073_en.pdf Consultato: 12.11.2020

UNCTAD, *Investor-state dispute settlement: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*. Geneva: United Nations, 2014.
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia2013d2_en.pdf Consultato: 20.11.2020

United State Council for International Business, *International Chamber of Commerce*. <https://www.uscib.org/international-chamber-of-commerce-icc-ud-754/> Consultato: 17.11.2020

Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-century Maritime Silk Road, National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, State Council of the PRC, March 2015.
http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm Consultato: 12.01.2021

Wang G., *The Belt and Road Initiative in quest for a dispute resolution mechanism*, Asia Pacific Law Review, No. 25, 2017.

Wang H., *China’s New Paradigm to the Belt and Road Initiative and Beyond: The Selective Innovation of Institutions and Rules?*, SSRN Electronic Journal, 2019.

Wang J., *Dispute Settlement in the Belt and Road Initiative: Progress, Issues, and Future Research Agenda*, *The Chinese Journal of Comparative Law*, Volume 8, Issue 1, June 2020, pp. 4–28.

Wellhausen R.L., *Recent Trends in Investor–State Dispute Settlement*, *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 7, Issue 1, March 2016.

Williamson J., *Democracy and the Washington Consensus*, *World Development*, Volume 21, Issue 8, August 1993, Pages 1329-1336.

Wong D., *China’s FTZ count rise to 21 after Beijing, Hunan and Anhui are newly added*, China Briefing, September 28, 2020. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-ftz-count-rise-to-21-after-beijing-hunan-and-anhui-are-newly-added/> Consultato: 26.03.2021

Zhang S., *China’s Approach in Drafting the Investor – State Arbitration Clause: A Review from the ‘Belt and Road’ Regions’ Perspective*, *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 79-109.

